



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2577

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmato (l.r. 34/78 art. 49 co 7, co 3, - 15° provvedimento) 2

Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2601

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale 11

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 2 dicembre 2011 - n. 11769

Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del "Manuale delle procedure e dei controlli dell'OCM vitivinicolo per la misura investimenti" 37

D.G. Cultura

Decreto dirigente struttura 5 dicembre 2011 - n. 11908

Approvazione delle risultanze dell'istruttoria dei progetti pervenuti in seguito all'invito a presentare domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali anche organizzati in reti e sistemi museali locali, di cui al d.d.s. 11 luglio 2011, n. 6327 53

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 2 dicembre 2011 - n. 11720

Approvazione delle disposizioni attuative e relativa modulistica inerente agli aiuti in regime *de minimis* in favore delle imprese agricole danneggiate dalla Peronospora della vite nell'anno 2008 in Provincia di Pavia. d.g.r n. 2143 del 4 agosto 2011 62

D.G. Casa

Decreto dirigente unità organizzativa 2 dicembre 2011 - n. 11751

Determinazione del fabbisogno finanziario e trasferimento fondi a titolo di saldo a valere sui contributi del fondo sostegno affitto anno 2011, ai sensi del punto 6, art. 6 allegato 1 alla d.g.r.n. 2160 del 4 agosto 2011, per il riparto ai comuni del fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l.n. 431/98; l.r.n. 27/2009). 67

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto direttore generale 1 dicembre 2011 - n. 11580

Determinazione, per l'anno 2012 dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua. 70

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2577
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49 co 7, co 3, - 15° provvedimento)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2010 n. IX/56 "Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. IX/1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

- FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia»;

Visto l'art. 1, commi 1250, 1251 e 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Visto in particolare l'art. 1 comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, dove si stabilisce che il fondo delle politiche della famiglia è ripartito d'intesa con la conferenza unificata, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n.50;

Vista l'Intesa, approvata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 17 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie e che assegna l'importo di € 14.149.712,00 a favore della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 2413 del 26 ottobre 2011 avente per oggetto «Determinazioni in ordine al recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali in merito al riparto della quota del fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie»;

Vista la nota del 16 novembre 2011 prot. n. G1.2011.0014067 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, con la quale si chiede la seguente variazione di bilancio:

- Capitoli di entrata 2.1.183.7277 «Assegnazioni statali del fondo per le politiche della famiglia» € 14.149.712,00;
- Capitolo di spesa 2.1.2.91.7278 «Impiego del fondo per le politiche della famiglia» € 14.149.712,00;
- ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI

Vista la Legge del 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati», in particolare l'articolo 3, comma 4, che dispone le modalità di finanziamento delle attività di monitoraggio a carico delle Regioni;

Vista la nota del Ministero della Salute, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, Direzione Generale Prevenzione Sanita-

ria n. 0051357-P del 13 novembre 2009 che provvede a comunicare la ripartizione, tra le Regioni delle risorse stanziato per le attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e problemi alcolcorrelati, per gli anni 2008 e 2009, individuando per la Regione Lombardia l'importo di € 15.652,00 per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero della Salute, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria n. 0021668-P del 23 settembre 2011, avente per oggetto «Ripartizione finanziamento anno 2010 per la realizzazione delle attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di cui all'art. 3 comma 4 della legge 30 marzo 2011, n. 125» che prevede la liquidazione della quota spettante per l'anno 2010 dell'importo di € 49.062,00;

Viste le quietanze della tesoreria regionale per un importo complessivo di € 67.714,00;

Vista la nota del 16 novembre 2011 prot. n. G1.2011.0014067 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, con la quale si chiede la seguente variazione di bilancio:

- Capitoli di entrata 2.1.181.6647 «Assegnazione statale per la realizzazione del progetto per la realizzazione delle attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati» € 67.714,00;
- Capitolo di spesa 2.1.2.94.6652 «Contributo statale per la realizzazione del progetto per la realizzazione delle attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati» € 67.714,00;
- FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 riguardante il Fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la deliberazione di riparto per l'anno 2011 della quota di risorse del Fondo nazionale per il servizio civile da destinare alle Regioni ed alle Province autonome per l'attività di informazione e formazione, n. 85/CSR del 20 aprile 2011, che assegna alla Regione Lombardia la somma di € 56.600,00;

Visto il protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile del 26 gennaio 2006, sulla base del quale l'UNSC ha provveduto ad erogare alla Regione Lombardia le risorse per il 2008 del Fondo nazionale per il servizio civile, relative alle spese di funzionamento pari a € 128.216,40 (già al netto della quota per il sistema informativo centrale) ed al rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria dei progetti per il servizio civile nazionale pari a € 21.480,00;

Vista la nota del 16 novembre 2011 prot. n. G1.2011.0014067 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, con la quale si chiede la seguente variazione di bilancio:

- Capitoli di entrata 2.1.182.6126 «Assegnazione del Fondo nazionale per il servizio civile» € 206.296,40;
- Capitolo di spesa 2.1.2.93.6128 «Fondo nazionale per il servizio civile» € 206.296,40;
- ASSEGNAZIONE DELLA SOCIETÀ J.T. INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «EVOLUZIONE DEL CUSTODE SOCIO-SANITARIO NELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO»

Vista la l.r. 23/99 che all'art. 4, comma 12 prevede che «la Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione»;

Vista la d.g.r. 2 aprile 2008, n. 6927 «Determinazioni in merito alla realizzazione sperimentale di un sistema integrato di custodia sociale e sociosanitaria nei confronti della popolazione fragile della città di Milano»;

Vista la d.g.r. 05 agosto 2010 n. 402 «Determinazioni in merito alla prosecuzione della sperimentazione di un sistema integrato di custodia sociale e sociosanitaria nei confronti della popolazione fragile della città di Milano»;

Vista la d.g.r. 17 novembre 2010 n. 790 con la quale è stata accettata la proposta di donazione pari ad € 400.000,00 per l'anno 2010, da parte di JTI finalizzata alla realizzazione del progetto di cui alla d.g.r. 402/2010;

Vista la quietanza di Tesoreria regionale del 09 dicembre 2010 per un importo complessivo di € 400.000,00;

Vista la nota del 16 novembre 2011 prot. n. G1.2011.0014067 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e

Solidarietà sociale, con la quale si chiede la seguente variazione di bilancio:

- Capitolo di entrata 2.3.189.7160 «Assegnazione della società J.T. International Italia s.r.l. per la realizzazione del progetto 'Evoluzione del custode socio-sanitario nell'area metropolitana di Milano'» € 400.000,00;
- Capitolo di spesa 2.1.2.97.7161 «Contributo della società J.T. International Italia s.r.l. per la realizzazione del progetto 'Evoluzione del custode socio-sanitario nell'area metropolitana di Milano'» € 400.000,00;
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2011

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art.1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto l'art.1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, che prevede che il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista l'Intesa n. 165 del 27 luglio 2011 sulla nuova proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2011 ed in particolare l'allegata Tabella D) che assegna alle Regioni a statuto ordinario e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali i seguenti importi:

□ € 238.000.000,00 per le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), ed in particolare € 49.628.474,00 quale quota a favore di Regione Lombardia;

□ € 10.000.000,00 per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, ed in particolare € 2.491.000,00 quale quota a favore di Regione Lombardia;

□ € 3.000.000,00 quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio 2006-2007 del personale degli IZS, ed in particolare € 706.389,00;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2010 n. 22 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico», da cui risulta già iscritta a bilancio la somma di € 48.273.045,00 per il finanziamento dell'istituto zoo profilattico sperimentale per l'esercizio 2011;

Considerato per quanto sopra richiamato che il totale delle risorse effettivamente assegnate per il finanziamento dell'istituto zoo profilattico sperimentale per l'anno 2011 è pari ad euro 52.825.863,00 e che pertanto, rispetto a quanto già iscritto a bilancio, occorre procedere ad una variazione degli stanziamenti dei relativi capitoli di entrata e di spesa, pari ad euro 4.552.818,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0033596 del 14 novembre 2011 con cui si richiede la relativa variazione agli stanziamenti del capitolo di entrata 2.1.183.2128 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.262.1146 del bilancio regionale 2011;

- MEDICINA PENITENZIARIA - ANNO 2011

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 che all'articolo 5 detta le regole per il riordino della medicina penitenziaria e che al comma e) del medesimo articolo prevede l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione;

Visto il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419» che stabilisce il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle competenze in tema di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati;

Visto il d.m. 10 aprile 2002 che individua il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, da trasferire alle aziende sanitarie locali dei territori in cui sono ubicati gli istituti penitenziari e che al comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al

Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie connesse al personale trasferito, iscritte nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

Vista l'Intesa n. 165 del 27 luglio 2011 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla nuova proposta di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, ed in particolare la Tabella D che assegna alle Regioni l'importo di € 6.840.000,00 per la medicina penitenziaria, di cui € 820.000,00 quale quota a favore di Regione Lombardia;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0032162 del 28 ottobre 2011 con cui al punto 1 si richiede la relativa variazione agli stanziamenti del capitolo di entrata 2.1.183.6950 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.256.6951 del bilancio regionale 2011;

- PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

Vista la legge 1 aprile 1999 n. 91 concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;

Visto il d.l. 29 marzo 2004, n. 81 «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge n. 138 del 26 maggio 2004, che all'art. 2 ter comma 3, prevede che per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1 aprile 1999 n. 91 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro;

Vista l'Intesa del 20 gennaio 2011 espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto per l'anno 2010 a favore delle Regioni e delle Province Autonome in attuazione di quanto disposto dagli art. 10 c. 8, art 12, c.4, art.16 c.3 e art. 17 c. 2 della legge 91/1999, ed in particolare l'allegato A) che per l'anno 2010 assegna alle Regioni l'importo complessivo di € 2.604.921,49 di cui € 406.352,02 quale quota a favore di Regione Lombardia;

Vista le note contabili della Banca d'Italia del 18 luglio 2011:

- n. 9622 per un importo di € 220.654,08 con causale «istituzione e funzionamento centri regionali ed interregionali - legge n 91/1999 art. 10 comma 8»;

- n. 9623 per un importo di € 2.721,94 e n. 9624 per un importo di € 47.643,05 con causale «istituzione e funzionamento centri regionali ed interregionali - legge n 91/1999 art. 16 comma 3»;

- n. 9625 per un importo di € 10.892,90 con causale «istituzione e funzionamento centri regionali ed interregionali - legge n 91/1999 art. 17 comma 2»;

per un importo complessivo di € 281.911,97;

Viste la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0032162 del 28 ottobre 2011, in cui al punto 2) si richiede la variazione - per l'importo di € 406.352,02 - agli stanziamenti del capitolo di entrata 2.1.183.5544 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.257.5545 del bilancio regionale 2011;

- INVESTIMENTI IN SANITA'

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera c) integrato dall'art. 4 bis del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 26 febbraio 1999, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti in sanità;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254, integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. concernente «Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari»;

Viste le leggi finanziarie del 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191 che

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

dispongono ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

Visto l'Accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 3 marzo 1999;

Visto l'atto integrativo - anno 2004- dell'Accordo di programma quadro in materia di Sanità sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e la Regione Lombardia, il 05 luglio 2004;

Visto il II atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 7 marzo 2005;

Visto il III atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 3 agosto 2007;

Visto il IV atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 23 gennaio 2008;

Visto il V atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, l'11 dicembre 2009;

Visti i Decreti del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema che, a valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze previste dalle leggi sopracitate, ammettono a finanziamento gli interventi riportati nella tabella sottostante:

A.O.VARESE	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE F. DEL PONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE	19.020.885,24	DECRETO MINISTERO SALUTE 14.1.2011
A.O.COMO	REALIZZAZIONE NUOVI POLIAMBULATORI NELL'AREA DEL VECCHIO OSPEDALE - A.O. S. ANNA DI COMO	4.624.640,71	DECRETO MINIS. SALUTE 28.3.2011
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO MILANO	NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER IL NUOVO POLO MATERNO-INFANTILE	9.249.281,41	DECRETO MINIS. SALUTE 5.8.2010

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0032162 del 28 ottobre 2011, in cui al punto 3) si richiede la relativa variazione di bilancio - per un totale di € 32.894.807,36 - agli stanziamenti del capitolo di entrata 4.3.41.5548 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.3.261.5549 del bilancio regionale 2011;

• PAY BACK FARMACEUTICA

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto in particolare il comma 796 - lett. f-g-h-i- l della predetta legge 296/2006, che stabilisce che le singole aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA - Agenzia italiana per il farmaco - la sospensione del taglio dei prezzi di listino dei farmaci, optando per un pagamento alle Regioni dell'importo equivalente a quello derivato dalla riduzione del 5% del prezzo dei propri farmaci;

Visto il d.p.c.m. del 25 marzo 2011 «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute» nel quale, all'allegata Tabella 1) si prevede la proroga al 31 dicembre 2011 delle disposizioni in materia di pay-back sul prezzo dei farmaci di cui alla sopra richiamata legge 296/2006 nonché ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008;

Vista la determinazione dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) del 15 giugno 2011, che fissa i termini entro cui le aziende farmaceutiche interessate dovranno procedere ai versamenti finanziari relativi alla norma sopra richiamata, per un importo complessivo di euro 38.879.685,72 per l'anno 2011;

Visti altresì l'articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 16 septies e comma 36, della legge n. 10/2011, che prevede che:

- a decorrere dal 31 maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere nella corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale;

Vista la determinazione dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) del 18 febbraio 2011 che fissa i termini entro cui le aziende farmaceutiche interessate dovranno procedere ai versamenti finanziari relativi alla norma sopra richiamata, per un importo complessivo di euro 12.650.089,48 per l'anno 2010;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0032162 del 28 ottobre 2011, in cui al punto 4) si richiede la relativa variazione - per un totale di € 51.529.775,20 - agli stanziamenti del capitolo di entrata 3.4.10.7068 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.256.7069 del bilancio regionale 2011;

• ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2010

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art.1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto l'art.1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, che prevede che il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 25, «Servizio sanitario nazionale 2010 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» che assegna alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano:

- € 228.500.000,00 per le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), ed in particolare (allegata tabella C), che riparte detto importo assegnando a Regione Lombardia € 48.273.075,00;

- € 10.000.000,00 per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, ed in particolare (allegata tabella C), che riparte detto importo assegnando a Regione Lombardia € 2.491.000,00;

- € 3.000.000,00 quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio 2006-2007 del personale degli IZS, ed in particolare (allegata tabella, che riparte detto importo assegnando a Regione Lombardia € 706.389,09;

Vista la l.r. del 29 dicembre 2009 n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico» da cui risulta già iscritta a bilancio la somma di € 48.557.088,00 per il finanziamento dell'istituto zoo profilattico sperimentale per l'esercizio 2010;

Considerato che con nota contabile della Banca d'Italia n. 21360 del 24 novembre 2010 è stato accreditato l'importo di euro 47.642.254,00 a titolo di assegnazione per l'IZS - spese di funzionamento dell'esercizio 2010, già introitato sul capitolo di entrata 2.1.183.2128 del bilancio regionale esercizio 2010;

Vista la nota contabile del 31 ottobre 2011 di € 4.648.210,00 avente ad oggetto «Fondo sanitario 2010 - medicina penitenziaria, contratto IZS, integrazione IZS, saldo» di cui € 3.828.210,00 destinati agli IZS;

Considerato per quanto sopra richiamato che il totale delle risorse effettivamente assegnate ed erogate per il finanziamento dell'istituto zoo profilattico sperimentale per l'esercizio 2010 è pari ad euro 51.470.464,00 e che pertanto, rispetto a quanto già iscritto a bilancio, occorre procedere ad una variazione degli stanziamenti, in entrata ed in spesa, pari ad euro 2.913.376,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0033596 del 14 novembre 2011 con cui si richiede la relativa variazione agli stanziamenti del capitolo di entrata 2.1.183.2128 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.262.1146 del bilancio regionale 2011;

- **MEDICINA PENITENZIARIA - ANNO 2010**

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 che all'articolo 5 detta le regole per il riordino della medicina penitenziaria e che al comma e) del medesimo articolo prevede l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione;

Visto il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419» che stabilisce il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle competenze in tema di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati;

Visto il d.m. 10 aprile 2002 che individua il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, da trasferire alle aziende sanitarie locali dei territori in cui sono ubicati gli istituti penitenziari e che al comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie connesse al personale trasferito, iscritte nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

Vista la deliberazione CIPE del 5 maggio 2011, n. 25 «Servizio sanitario nazionale 2010. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» ed in particolare la Tabella C) che assegna alle Regioni l'importo di € 6.840.000,00 per la medicina penitenziaria, di cui € 820.000,00 quale quota a favore di Regione Lombardia;

Vista la nota contabile della Banca d'Italia del 31 ottobre 2011 dell'importo complessivo di € 4.648.210,00 avente ad oggetto «Fondo Sanitario 2010 - Medicina penitenziaria, contratto IZS, integrazione IZS, saldo» di cui € 820.000,00 riferite alla medicina penitenziaria come da deliberazione CIPE sopra richiamata;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0033596 del 14 novembre 2011 con cui al punto 1 si richiede la relativa variazione agli stanziamenti del capitolo di entrata 2.1.183.6950 e del corrispondente capitolo di spesa 2.2.0.2.256.6951 del bilancio regionale 2011;

- **MINORE ASSEGNAZIONE STATALE PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -ANNUALITA' 2011**

Visto il d.d. 275/II/2011 della Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell'8 settembre 2011 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei complessivi euro 189.109.570,00 destinati al finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale per l'annualità 2011;

Preso atto che alla Regione Lombardia sono stati assegnati complessivamente € 50.939.508,00 anziché i 53.092.788,00 previsti nel bilancio 2011 sulla base dell'assegnazione statale del 2010;

Vista la nota prot. n. E1.2011.0552996 del 17 novembre 2011 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro con la quale si richiede la variazione di bilancio per adeguare le risorse già iscritte a bilancio alla riduzione conseguente a quanto sopra descritto;

- **MINORE ASSEGNAZIONE STATALE PER BORSE DI STUDIO EX L.62/2000- ANNO 2011**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 con il quale si è provveduto alla ripartizione delle riduzioni statali tra le Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sulla base della proposta dei criteri e delle modalità stabilite in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'11 novembre 2010;

Preso atto che tra i trasferimenti su cui applicare le riduzioni alle regioni a statuto ordinario risulta lo stanziamento di € 62.053.522 destinato alle borse di studio previste dalla L.62/2000 recante norme per la parità scolastica e il diritto allo studio;

Tenuto conto che nel bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato già iscritto nel capitolo di bilancio 2.1.183.5649 «Assegna-

zioni statali per borse di studio in favore degli alunni dell'obbligo della scuola secondaria e nel connesso capitolo di spesa 2.3.2.406.5650 «contributi per borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria superiore l'importo relativo all'annualità 2011»;

Vista la nota prot. n. E1.2011.0552993 del 17 novembre 2011 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro con la quale si richiede la variazione di bilancio per adeguare le risorse già iscritte a bilancio con questa riduzione;

- **VARIAZIONI COMPENSATIVE**

Considerato che la Direzione Generale Cultura ha richiesto, con nota n. L1.2011.0009572 DEL 18 novembre 2011, di disporre, per l'anno 2011, all'UPB 1.2.0.2.54, «Qualificazione e sostegno delle attività culturali», le seguenti variazioni compensative

Capitolo	Oggetto	Var. Competenza	Variazione Cassa
3037	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI	€ 8.700,00	€ 8.700,00
3038	PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE	- € 8.700,00	- € 8.700,00

Considerato che la Direzione Generale Cultura ha richiesto, con nota n. L1.2011.0009611 del 21 novembre 2011, di disporre, per l'anno 2011, all'UPB 1.2.0.3.56, «Valorizzazione del patrimonio culturale», le seguenti variazioni compensative:

Capitolo	Oggetto	Var. Competenza	Variazione Cassa
3971	CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI	- € 44.536,35	- € 44.536,35
6550	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI	€ 44.536,35	€ 44.536,35

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art.49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n.34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Marco Piloni

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

7277 ASSEGNAZIONI STATALI DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 14.149.712,00	€ 8.489.827,20	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.1.0.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori**

7278 IMPIEGO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 14.149.712,00	€ 8.489.827,20	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI**Stato di previsione delle entrate:****2.1.181 Assegnazioni statali per progetti**

6647 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 67.714,00	€ 67.714,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.1.0.2.94 Politiche di inclusione e integrazione sociale**

6652 CONTRIBUTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 67.714,00	€ 67.714,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE**Stato di previsione delle entrate:****2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale**

6126 ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 206.296,40	€ 206.296,40	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.1.0.2.93 Valorizzazione del non profit e servizio civile**

6128 FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 206.296,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONE DELLA SOCIETÀ J.T. INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EVOLUZIONE DEL CUSTODE SOCIO-SANITARIO NELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO"
Stato di previsione delle entrate:
2.3.189 Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti

7160 ASSEGNAZIONE DELLA SOCIETÀ J.T. INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'EVOLUZIONE DEL CUSTODE SOCIO-SANITARIO NELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO'

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
2.1.0.2.97 Tutela delle fragilità: anziani e disabili

7161 CONTRIBUTO DELLA SOCIETÀ J.T. INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'EVOLUZIONE DEL CUSTODE SOCIO-SANITARIO NELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO'

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2011
Stato di previsione delle entrate:
2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

2128 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.552.818,00	€ 4.552.818,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
2.2.0.2.262 Prevenzione

1146 QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.552.818,00	€ 3.186.972,60	€ 0,00	€ 0,00

MEDICINA PENITENZIARIA - ANNO 2011
Stato di previsione delle entrate:
2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6950 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
2.2.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza

6951 IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 820.000,00	€ 574.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

5544 ASSEGNAZIONI STATALI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 406.352,02	€ 281.911,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.2.0.2.257 Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure**

5545 CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 406.352,02	€ 281.911,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INVESTIMENTI IN SANITA'**Stato di previsione delle entrate:****4.3.194 Assegnazioni statali per progetti**

5548 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA INSERITI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA GOVERNO E REGIONE IN MATERIA DI SANITA'

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 32.894.807,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.2.0.3.261 Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari**

5549 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA INSERITI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA GOVERNO E REGIONE IN MATERIA DI SANITA'

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 32.894.807,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PAY BACK FARMACEUTICA**Stato di previsione delle entrate:****3.4.10 Introiti diversi**

7068 SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE DEL PAY-BACK PREVISTO EX ART.1 - COMMA 796 - LETT. F-G-H-I-L DELLA LEGGE FINANZIARIA 296/06 (FINANZIARIA 2007) E IN ATTUAZIONE DELL'ART. 48, C. 19, DELLA LEGGE 326/03

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 51.529.775,20	€ 50.078.269,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**2.2.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza**

7069 IMPIEGO DELLE SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE DEL PAY-BACK PREVISTO EX ART.1 - COMMA 796 - LETT. F-G-H-I-L DELLA LEGGE FINANZIARIA 296/06 (FINANZIARIA 2007) E IN ATTUAZIONE DELL'ART. 48, C. 19, DELLA LEGGE 326/03

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 51.529.775,20	€ 36.070.844,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2010**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

2128 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 2.913.376,00	€ 2.913.376,00	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**2.2.0.2.262 Prevenzione**

1146 QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 2.913.376,00	€ 2.039.363,20	€ 0,00		€ 0,00	

MEDICINA PENITENZIARIA - ANNO 2010**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

6950 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**2.2.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza**

6951 IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 820.000,00	€ 574.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

MINORE ASSEGNAZIONE STATALE PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -ANNUALITA' 2011.**Stato di previsione delle entrate:****2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

5532 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
- € 2.141.580,00	- € 2.141.580,00	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**2.3.0.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità**

5449 SPESE PER LE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
- € 2.141.580,00	- € 2.141.580,00	€ 0,00		€ 0,00	

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

MINORE ASSEGNAZIONE STATALE PER BORSE DI STUDIO EX L.62/2000- ANNO 2011.
Stato di previsione delle entrate:
2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

5649	ASSEGNAZIONI STATALI PER BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	- € 12.788.201,00	- € 12.788.201,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
2.3.0.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

5650	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	- € 12.788.201,00	- € 3.802.507,11	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI COMPENSATIVE
Stato di previsione delle spese:
1.2.0.2.54 Qualificazione e sostegno delle attività culturali

3037	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00

3038	PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	- € 8.700,00	- € 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00

1.2.0.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale

3971	CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	- € 44.536,35	- € 44.536,35	€ 0,00	€ 0,00

6550	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	€ 44.536,35	€ 44.536,35	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA
4.3.0.1.301 Fondo di riserva di cassa

736	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA			
	2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	€ 0,00	€ 7.959.885,61	€ 0,00	€ 0,00

D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2601
Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 5117 del 18 luglio 2007, pubblicata sul BURL del 7 agosto, primo supplemento straordinario, sono state approvate le Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- che con le successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 6033 del 5 dicembre 2007, n. 6303 del 21 dicembre 2007 e n. 8355 del 5 novembre 2008 sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni;

Considerato:

- che il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riguardo anche alle definizioni e alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad uso civile;
- che il d.p.r. 2 aprile 2009, n. 59 ha previsto il rispetto di nuovi rendimenti energetici nel caso di installazione e gestione degli impianti termici;
- che il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 ha introdotto nuove disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili;
- che la legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 ha modificato la legge regionale 24/2006, prevedendo ulteriori obblighi in materia di impianti termici, al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici;
- che l'applicazione delle disposizioni approvate con la d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche ha evidenziato l'opportunità di precisare meglio alcuni aspetti che attengono alle attività di gestione e di controllo, previa consultazione delle associazioni di categoria e degli enti locali competenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare ed integrare le disposizioni sopra citate di competenza della Giunta Regionale e di approvare, allo scopo, il documento allegato, che integra in un unico testo le norme da applicare, dando atto che le disposizioni di natura più prettamente tecnica saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che detta «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, e che sostituisce il documento approvato con d.g.r. 8355/2008;

2. di dare atto che la presente approvazione non incide sulla data di decorrenza dei requisiti soggettivi degli operatori del settore e delle prescrizioni operative in ordine alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già disposte con la d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche;

3. di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposizioni allegate potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Regione Lombardia

**Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo,
la manutenzione e
l'ispezione
degli impianti termici
nel territorio regionale**

INDICE

- 1 Premessa
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Finalità
- 4 Definizioni
- 5 Autorità competenti
- 6 Ambito di applicazione
- 7 Attività di ispezione degli impianti termici
 - 7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni
 - 7.2 Rapporto di prova
 - 7.3 Controllo delle temperature
 - 7.4 Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
- 8 "Targa" dell'impianto termico o "Bollino Blu"
- 9 Ispettori
 - 9.1 Requisiti minimi obbligatori
 - 9.2 Formazione minima richiesta
 - 9.3 Incompatibilità
- 10 Requisiti degli impianti termici
 - 10.1 Copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili
 - 10.2 Termoregolazione e Contabilizzazione
 - 10.3 Edilizia Residenziale Pubblica
- 11 Controllo e manutenzione degli impianti termici
 - 11.1 Revisione strumenti di misurazione
 - 11.2 Scaldacqua unifamiliari
- 12 Dichiarazione di avvenuta manutenzione
 - 12.1 Modalità e termini di presentazione
 - 12.2 Presentazione informatizzata
 - 12.3 Validazione degli Allegati "G" e "F" come "dichiarazione di avvenuta manutenzione"
- 13 Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'Ente Locale
 - 13.1 Libretto di impianto
 - 13.2 Libretto di centrale
 - 13.3 Schede identificative dell'impianto termico
- 14 Requisiti ed adempimenti del manutentore
- 15 Requisiti ed adempimenti dell'installatore
- 16 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
 - 16.1 Requisiti minimi del terzo responsabile
 - 16.2 Terzo Responsabile obblighi ed incompatibilità
 - 16.3 Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile
- 17 Conduttore di impianti termici
- 18 Energy Building Manager
 - 18.1 Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager
 - 18.2 Soggetti abilitati alla formazione
 - 18.3 Riconoscimento in appositi elenchi regionali
 - 18.4 Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:
- 19 Amministratore di condominio - obblighi
 - 19.1 Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio
- 20 Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)
- 21 Gestione del CURIT
- 22 Contributo regionale
- 23 Contributo Ente Locale competente
- 24 Obblighi dei distributori di combustibile
- 25 Trattamento dati
- 26 Attività sanzionatoria
- 27 Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici
- 28 Disposizioni finali

1 Premessa

A livello europeo, la normativa di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità. Il 19 maggio 2010 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia (rifusione della Direttiva 2002/91/CE).

La direttiva è stata recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

In virtù dell'art. 17, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., le "Disposizioni" statali contenute nel decreto si applicano fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscano autonomamente la direttiva stessa.

Il presente documento, pertanto, tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regola le attività di installazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

2 Normativa di riferimento

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile".
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici".
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "rendimento energetico in edilizia".
- Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69".
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE".
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- L.R. 26 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- L.R. 21 dicembre 2004, n. 39 "Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti".
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
- L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011".
- D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 "Limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell'inquinamento", integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 "Determinazioni per la limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell'inquinamento".
- D.G.R. n.5290 del 2 agosto 2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/06, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla D.G.R. 6501/01 e della D.G.R. 11485/02.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

- D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008 "Misure prioritarie alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, L.R. 24/06".
- D.G.R. n. 8355 del 5 novembre 2008 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale".
- D.G.R. n. 8745 del 22 dicembre 2008 "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici"
- D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. "Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del Catasto"

3 Finalità

Il presente documento disciplina in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la definizione di "controllo e manutenzione degli impianti termici";
- la documentazione identificativa dell'impianto termico e le comunicazioni agli Enti Locali competenti;
- i contributi per le Autorità competenti, determinandone l'entità del contributo in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le modalità per l'esercizio dell'attività sanzionatoria;
- le specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli Enti Locali competenti.

4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:

- a. "accertamento" l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall'Ente Locale competente preposto, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- b. "C.A.I.T." Centri di Assistenza Impianti termici, quali centri di informatizzazione di tutta la documentazione relativa agli impianti termici e di informazione per gli operatori del settore istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria e riconosciuti da Regione Lombardia. I C.A.I.T., ai fini della registrazione della documentazione, operano mediante mandato esclusivo affidato dal soggetto responsabile;
- c. "C.U.R.I.T." o "Catasto" Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, il portale tecnologico informativo realizzato da Regione Lombardia a disposizione dei cittadini, degli operatori del settore e degli Enti Locali competenti alle attività di ispezione sugli impianti termici per adempiere ai compiti amministrativi individuati dalla normativa vigente; in esso confluiscono le informazioni necessarie alla sua costituzione ed i relativi documenti di attività dichiarativa;
- d. "categoria di edificio" la classificazione in base alla destinazione d'uso come all'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.;
- e. "certificazione energetica dell'edificio" il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- f. "climatizzazione invernale o estiva" l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- g. "coefficiente di prestazione" (COP) è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;
- h. "coefficiente di prestazione termico" (COPt) è il rapporto tra la potenza utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.
- i. "coefficiente di prestazione EER" è il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento;
- j. "collaudo" di un impianto termico è la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti;
- k. "conduttore di impianti termici" il soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico; per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve essere munito di apposito patentino rilasciato dall'Autorità competente ed essere iscritto nell'apposito registro;

- l. "conduzione" il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364;
- m. "contabilizzazione del calore" determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi;
- n. "contratto di rendimento energetico" un accordo tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- o. "contratto servizio energia" un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- p. "contratto servizio energia plus" un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- q. "contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione" o "contributo per l'Ente Locale competente" l'importo, determinato secondo il principio della equa ripartizione su tutti gli utenti del territorio di competenza, per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del Catasto di competenza degli Enti locali; il contributo deve essere unitario a livello regionale, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici e esente da oneri fiscali e previdenziali, corrisposto in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
- r. "contributo regionale" il contributo per la gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e dei servizi accessori che il Responsabile dell'impianto termico deve corrispondere direttamente in caso di Amministratore di Condominio o Terzo Responsabile e, in tutti gli altri casi, per tramite del Manutentore; tale contributo è corrisposto all'atto della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Esso è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto ed è dovuto alla Regione a prescindere dall'eventualità di un contributo anche a favore dell'Ente Locale competente ai sensi del D.P.R. 412/1993;
- s. "controlli sugli edifici o sugli impianti" le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- t. "diagnosi energetica" la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di un sistema edificio-impianto, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, in relazione ai risultati attesi e ai piani di rientro dell'investimento;
- u. "dichiarazione di avvenuta manutenzione" il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati "G" e "F", del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., da trasmettere all'Ente Locale competente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Ente Locale competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla data della manutenzione;
- v. "edificio" un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine "edificio" può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purché queste siano servite da uno o da più impianti termici ad uso esclusivo;
- w. "edificio di nuova costruzione" un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
- x. "efficienza globale media stagionale ()" dell'impianto termico (o fattore di utilizzo dell'energia primaria) il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria indicato dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e ss.mm.ii.;
- y. "Energy Building Manager" l'attestazione di competenza che possono acquisire coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici e partecipano con esito positivo a specifici percorsi formativi, tenuti da enti accreditati dalla Regione Lombardia e finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi di energia degli edifici;
- z. "Ente Locale competente" o "Ente preposto all'ispezione" l'autorità pubblica a cui il D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
- aa. "fattore di utilizzazione del gas" (GUE) il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;
- bb. "generatore di calore" qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permette di trasferire calore ai fini delle climatizzazione invernale;
- cc. "gradi giorno di una località" la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG);

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

- dd. "impianto termico" il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici: gli impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva; impianti destinati alla sola climatizzazione estiva dotati di macchina frigorifera la cui potenza utile nominale sia maggiore di 12 kW; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore, sono considerati come un unico impianto termico. Sono altresì considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento, i moduli radianti, gli aerotermini e i termoconvettori.
Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo sono considerati impianti termici per la climatizzazione invernale anche i generatori di calore per riscaldamento installati in modo fisso, ad esclusione dei caminetti aperti.
Non sono considerati impianti termici: radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato ad esso almeno il 51% del calore prodotto;
- ee. "impianto termico centralizzato" un impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori destinati alla climatizzazione;
- ff. "impianto termico individuale" un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- gg. "impianto termico di nuova installazione" un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;
- hh. "impianto termico disattivato" un impianto termico che, appartenendo alle seguenti categorie non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n.412/93 e ss.mm.ii.:
impianti privi di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare; la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o che sia stata disattivata la fornitura di combustibile;
- ii. "ispettore" il soggetto incaricato dall'Ente Locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno con cui l'Ente Locale competente stipula un'apposita convenzione;
- jj. "ispezione sugli impianti termici" il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall'Ente Locale competente, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- kk. "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico. Il rapporto di controllo è idoneo a comprovare il rispetto delle presenti disposizioni se corredato dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell'Ente Locale competente;
- ll. "manutenzione straordinaria dell'impianto termico" gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.
- mm. "miglioramento dell'efficienza energetica" un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici;
- nn. "occupante" chiunque, anche non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici;
- oo. "organismo esterno competente" l'organismo eventualmente incaricato dall'Ente Locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;
- pp. "periodo di riscaldamento" il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- qq. "pompa di calore" un dispositivo o un impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- rr. "potenza termica al focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- ss. "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- tt. "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- uu. "produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari" la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
- vv. "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di

impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

- ww. "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- xx. "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- yy. "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a titolo di locatario o titolare di un diritto reale di godimento, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;
- zz. "ristrutturazione di un impianto termico" un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la sistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- aaa. "scaldacqua unifamiliare" l'apparecchio ad uso residenziale utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari a servizio di una unità immobiliare;
- bbb. "sostituzione di un generatore di calore" la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%;
- ccc. "stagione termica" il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
- ddd. "tecnico abilitato" un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;
- eee. "targa dell'impianto" o "Bollino Blu" l'etichetta che identifica l'impianto termico sulla quale è riportato il codice identificativo;
- fff. "targatura degli impianti" l'operazione che consente all'Ente Locale competente di creare nel Catasto i codici impianto corrispondenti al modello regionale e alla successiva apposizione della "Targa" sull'impianto;
- ggg. "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura;
- hhh. "termoregolazione" sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante in un ambiente;
- iii. "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- jjj. "unità immobiliare" una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento;
- kkk. "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5 Autorità competenti

Alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

Regione Lombardia con la L.R. n. 26/03 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii., ha confermato i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per il restante territorio quali autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

6 Ambito di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997 Prot. N. 958006, del 20-2-1998 Prot. N. 203498, del 24-3-1998 Prot. N. 206312, del 13-3-1999 Prot. N. 205449, del 23-3-1999 Prot. N. 206653).

Ai soli fini dell'applicazione della normativa ambientale sono considerati impianti termici civili gli impianti la cui produzione di calore sia esclusivamente destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti o riscaldamento di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Oltre a quanto previsto dal presente dispositivo, per gli impianti sopra la soglia indicata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è prevista anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sono pertanto esclusi:

- Impianti per la climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da pompe di calore;
- Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW;
- radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.

Sono altresì considerati impianti termici impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Per le attività ispettive delle pompe di calore e degli impianti legati al teleriscaldamento si rimanda a successiva regolamentazione.

Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come indicato alla lettera hh) delle definizioni, come ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero privi dell'approvvigionamento del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che il responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto stesso è stato disattivato.

In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile dell'impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. A seguito della trasformazione dell'impianto è necessario che venga redatto l'attestato di certificazione energetica e la relazione di cui all'Allegato B alla D.G.R. 8745/08 e ss.mm.ii. indicando le motivazioni della soluzione prescelta.

7 Attività di ispezione degli impianti termici

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell'ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall'ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l'intero territorio regionale il "rapporto di prova" riportato negli allegati A e B di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., "Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del Catasto", corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

- l'olio combustibile, di cui è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 22/02/2010;
- il carbone, di cui è vietato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla D.G.R. 29 luglio 2003, n. 13858;
- la biomassa legnosa di cui è limitato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla D.G.R. 3024 del 27 luglio 2006 e dai successivi Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria;

Ulteriori limitazioni all'uso dei combustibili negli impianti termici civili possono essere disposte dalla Giunta Regionale, oltre che ai sensi dell'art. 24, comma 1, anche in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. 24/06, nell'ambito dei Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria, con efficacia nelle zone del territorio lombardo individuate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della stessa L.R. 24/06, per le medesime finalità di tutela dall'inquinamento atmosferico.

Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessario l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all'azienda distributrice.

In caso di inerzia da parte dell'ente competente, si ricorda che la Regione potrà agire ai sensi dell'art 7 bis legge n. 24 del 11 dicembre 2006.

Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti tutti i generatori di calore che li compongono, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all'Ente Locale competente attraverso lo strumento di Catasto, la "scheda identificativa dell'impianto", prevista dal D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione dell'impianto, nei tempi e nelle modalità previste al cap. 13.3 delle presenti disposizioni. Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Le schede identificative dell'impianto devono essere conformi a quelle allegato ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003 con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della certificazione energetica dell'edificio e di censimento nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, il tutto come da schemi allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. (scheda E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e scheda E2 per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, mentre per gli impianti costituiti da sottostazioni di teleriscaldamento e da pompe di calore si adottano rispettivamente le schede E3 ed E4).

Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione

di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli Enti Locali competenti potranno, senza oneri a carico dell'utenza, prevedere ispezioni che verteranno esclusivamente sulla parte documentale di corredo all'impianto per accertarne la regolarità nella gestione e manutenzione.

Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il responsabile dovrà inviare all'Ente Locale competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'Ente Locale stesso da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.

I limiti individuati in base alla data di installazione del generatore, sono:

- Limite ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale (h) calcolato con le seguenti relazioni:

❖ caldaie installate antecedentemente al 29/10/93:

$$\text{per tutte } h \geq 82 + 2\text{LogPn}$$

❖ caldaie installate dal 29/10/93 fino al 31/12/97:

$$\text{per tutte } h \geq 84 + 2\text{LogPn}$$

❖ caldaie installate dall'1/1/98 fino al 07/10/05:

$$\begin{aligned} \text{Caldaie standard: } h &\geq 84 + 2\text{LogPn} \\ \text{Caldaie a bassa temperatura: } h &\geq 87,5 + 1,5\text{LogPn} \\ \text{Caldaie a gas a condensazione: } h &\geq 91 + \text{LogPn} \end{aligned}$$

❖ caldaie installate dal 08/10/05:

$$\text{per tutte } h \geq 89 + 2\text{LogPn}$$

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

❖ Limite ammissibile per generatori ad aria calda espresso in percentuale (h) è calcolato con le seguenti relazioni:

➤ installati antecedentemente al 29/10/93:

$$\text{per tutte } h \geq 77 + 2\text{LogPn}$$

❖ installati a partire dal 29/10/93:

$$\text{per tutte } h \geq 80 + 2\text{LogPn}$$

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore.

Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte degli Enti Locali competenti avverrà in due fasi:

1. la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "definizioni" delle presenti disposizioni;
2. la seconda fase mediante la consegna all'Ente Locale competente da parte del responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell'Ente Locale competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico centralizzato è superiore al valore limite di $65 + 3 \log P_n$. Nel caso in cui l'efficienza globale media stagionale risulti inferiore al limite previsto il responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:
 - sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Ente Locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni; oppure
 - dimostrare la antieconomicità della sostituzione del generatore di calore come previsto dall'art. 5 comma 15 e 16 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii., individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica di cui sopra. Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia.

A fronte di una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del responsabile di impianto di sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'Ente Locale competente, può essere omessa la presentazione della relazione asseverata.

La mancata presentazione della relazione asseverata all'Ente Locale competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla relativa irrogazione da parte dell'Ente Locale competente della sanzione corrispondente al mancato raggiungimento del rendimento minimo del generatore.

7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni

L'Ente Locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati "G" e "F" del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. L'accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l'ausilio dell'applicativo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

L'Ente Locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE e ss.mm.ii. sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione e che non sono ancora stati accatastati;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità, di registrazione incompleta degli allegati;
- impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
- tutti gli altri impianti.

7.2 Rapporto di prova

L'adozione dei rapporti di prova di cui modelli "A" e "B" allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. permette di standardizzare le procedure di ispezione, l'acquisizione e l'annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base.

Al termine dell'ispezione dell'impianto termico, l'operatore incaricato dall'Ente Locale competente o dall'organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai modelli A e B di cui sopra, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all'Ente che ha disposto l'ispezione.

Le informazioni derivanti dalle ispezioni devono essere registrate nel Catasto a cura dell'operatore che ha eseguito l'ispezione. La registrazione delle ispezioni deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data in cui è stata effettuata. Gli Enti Locali competenti possono prevedere modalità di registrazione al Catasto diverse e tempistiche più restrittive.

7.3 Controllo delle temperature

Su richiesta da parte dell'utente, l'Ente Locale competente è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell'utente che ne fa richiesta, saranno determinati dall'Ente Locale stesso.

E' facoltà dell'Ente Locale competente, e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente.

7.4 Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

L'Ente Locale competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia.

Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Ente Locale competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto.

Gli esiti dell'ispezione dovranno essere riportati su un apposito rapporto il cui modello verrà definito con successivo provvedimento dirigenziale.

Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui all'art. 26, comma q) delle presenti disposizioni.

8 "Targa" dell'impianto termico o "Bollino Blu"

A partire dal 1 gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una "Targa" identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da CURIT, valida per tutta la vita dell'impianto. Le targhe devono essere stampate prioritariamente da parte dell'Ente Locale in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio regionale. La distribuzione agli utenti finali avviene con l'ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell'impianto e rientra nella campagna di informazione agli utenti finali con il nome di "Bollino Blu". A tal fine gli Enti Locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'Ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione.

L'apposizione della "Targa" impianto avviene una sola volta all'atto dell'installazione o della prima manutenzione che prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, riportandone il codice univoco sui modelli di registrazione delle schede identificativa dell'impianto o sugli allegati F e G, e non deve essere ripetuta nelle manutenzioni successive. Il codice della "Targa" assegnato all'impianto costituisce l'identificativo dell'impianto per tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia.

Il codice deve inoltre essere obbligatoriamente riportato nell'apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Ente Locale competente e al CURIT; l'assenza dello stesso rende impossibile la trasmissione informatizzata al sistema del CURIT.

La "Targa" degli impianti composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i terzi responsabili e gli amministratori di condominio.

Con successivo provvedimento dirigenziale verranno indicate le specifiche tecniche per la generazione delle targhe e le regole per l'associazione dei codici agli operatori incaricati della distribuzione agli utenti finali

9 Ispettori

Il D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. (art. 9, comma 2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della figura dell'"ispettore di impianti termici".

Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l'Ente Locale deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti.

Gli Enti Locali competenti si fanno promotori, all'inizio di ogni campagna di ispezione, di una azione di coordinamento tra tutti gli ispettori incaricati e dell'eventuale organismo esterno, attraverso giornate formative e di aggiornamento autonomamente organizzate.

9.1 *Requisiti minimi obbligatori*

L'attività ispettiva è affidata dall'Ente Locale competente o dall'organismo incaricato, a personale esperto. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale la cui attività deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

L'Ente Locale riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti locali competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo punto 9.2 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici presso gli Enti Locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.
- b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in:

- Tecnico delle Industrie meccaniche;

Le figure professionali in possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati devono inoltre superare con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dall'Ente Locale competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E' fatta salva la possibilità da parte degli Enti competenti alle attività di ispezione di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Gli Enti Locali competenti adottano il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

9.2 *Formazione minima richiesta*

I corsi di abilitazione riconosciuti dagli Enti Locali competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 6104/09;
- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Ente Locale, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

9.3 *Incompatibilità*

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "I" al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.. A tal proposito si definisce che:

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

- Fermo restando quanto previsto dal citato Allegato "I", punti 1 e 2, l'Ente preposto alle ispezioni potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni.
- Per le altre figure indicate al punto 1 del citato allegato "I", si ritiene che l'Ente preposto alle ispezioni possa stabilire che l'incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all'intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.
- L'ispettore è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

In aggiunta alle incompatibilità sopra indicate l'Ente Locale competente può in autonomia decidere criteri di incompatibilità più restrittive.

10 Requisiti degli impianti termici

I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali è sostituito il generatore di calore devono rispettare i seguenti valori minimi di efficienza globale media stagionale:

- Per i generatori con fluido termovettore liquido $75 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;
- Per i generatori con fluido termovettore aria $65 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di $90 + 2\text{LogPn}$ in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale e dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Le nuove pompe di calore elettriche, a gas o alimentate termicamente, abbiano un COP, un GUE o un COPt, in condizioni nominali maggiore o uguale al rispettivo valore riportato, in funzione della tipologia impiantistica adottata, nella tabella seguente:

Pompe di calore	Tipologia	Condizioni nominali di riferimento	COP - GUE
Elettriche	aria - acqua	7° - 35°	≥ 3,00
	acqua - acqua	10° - 35°	≥ 4,50
	terra - acqua	0° - 35°	≥ 4,00
	terra - aria	0° - 20°	≥ 4,00
	acqua - aria	15° - 20°	≥ 4,70
	aria - aria	7° - 20°	≥ 4,00
Endotermiche	aria-acqua	7° - 30°	≥ 1,38
	acqua - acqua	10° - 30°	≥ 1,56
	terra - acqua	0° - 30°	≥ 1,47
	terra - aria	0° - 20°	≥ 1,59
	acqua - aria	10° - 20°	≥ 1,60
	aria - aria	7° - 20°	≥ 1,46
Assorbimento	aria - acqua	7° - 50°	≥ 1,30
	terra- acqua	0° - 50°	≥ 1,25
	acqua-acqua	10° - 50°	≥ 1,40

I valori riportati in tabella, ripresi dalla D.G.R. 8745/08 e ss.mm.ii., possono subire modifiche in ragione di eventuali aggiornamenti alla D.G.R. stessa a cui si riferiscono.

I valori dell'efficienza media stagionale possono essere disattesi solo per i casi di semplice sostituzione del generatore di calore, purchè vengano rispettati i valori minimi dei rendimenti previsti per i generatori stessi.

All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica in apposita relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

Qualora, nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale, non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui sopra, nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è possibile installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile, a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $85 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Inoltre deve essere predisposta una dettagliata relazione con indicati i motivi della deroga, da allegare alla relazione tecnica alla dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

10.1 Copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili, secondo quanto previsto al punto 6.5 e 6.6 della D.G.R. 8745/2008 e ss.mm.ii..

10.2 Termoregolazione e Contabilizzazione

La L.R. 24/06 prevede l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità.

La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l'individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Tale obbligo è altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolga tutti i generatori che costituiscono l'impianto. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore.

I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione vengono individuati negli installatori di cui al successivo capitolo 15.

L'installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell'apposita scheda di cui a successivo atto dirigenziale. Tale scheda dovrà essere registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell'impianto e l'inosservanza di tali obblighi espone l'installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.

L'obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipologia Impianto	Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW E installazione ante 1/8/97	1/8/2012
Maggiore o uguale a 116,4 kW E installazione ante 1/8/98	1/8/2013
I restanti impianti	1/8/2014

Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi obbligati all'installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e della potenza degli scambiatori di calore installati, come indicato nella tabella precedente.

Il responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all'obbligo della propria scadenza.

Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.

Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica. Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia termica, il progettista deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti confinanti in maniera specifica per i primi ed ultimi piani dell'edificio, dell'equilibratura dell'impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una specifica relazione da consegnare al committente al fine di definire una equa suddivisione delle spese. La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI 10200. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI TR 11388 o UNI 9019.

Impianti termici centralizzati dotati di generatori di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente dispositivo e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore, non sono soggetti alla limitazione oraria giornaliera di attivazione.

Ulteriori specifiche tecniche potranno essere determinate da successivi provvedimenti regionali.

10.3 Edilizia Residenziale Pubblica

Gli Enti Proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto al paragrafo precedente, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all'adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi pluriennali di intervento, con l'obiettivo di un progressivo allineamento delle caratteristiche del patrimonio abitativo pubblico alle esigenze di riduzione delle dispersioni degli edifici e di educazione dell'utenza alla responsabilizzazione energetica. Nei programmi possono essere inseriti anche interventi finanziati in conto terzi attraverso l'utilizzo delle Esco e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente Proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche.

Per tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con la definizione dei programmi pluriennali, si devono prevedere interventi che consentano di ottenere un risparmio del 15% rispetto ai consumi della stagione termica; tale risparmio dovrà essere attestato mediante un bilancio energetico che consideri le minori dispersioni dell'involucro e il maggior rendimento degli impianti ovvero il ricorso a reti di teleriscaldamento con cogenerazione o termovalorizzazione. A seguito della realizzazione degli interventi, deve essere predisposto

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

un monitoraggio per le successive due stagioni termiche al fine di valutare l'effettivo risparmio conseguito. Con successivi atti dirigenziali Regione Lombardia definirà le modalità tecnico-operative relative ai suddetti adempimenti.

11 Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

- conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli "G" e "F" del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

- ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- annualmente per tutti gli altri impianti termici;
- per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima per garantire un adeguato contenimento dei consumi energetici; rimangono salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme allo schema "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e allo schema "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW entrambi allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. I suddetti allegati "G" e "F" sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori preposti alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato nei suddetti allegati "G" e "F".

In entrambi i casi l'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto.

La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli. In particolare se le operazioni di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che costituiscono l'impianto.

Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un'unica unità immobiliare (quali moduli radianti a gas, generatori d'aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione secondo la periodicità prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni da parte del costruttore. Qualora la somma della potenza di tutti gli apparecchi sia superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo tecnico e manutenzione da utilizzare deve essere conforme all'allegato "F" sopra citato.

La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. In ogni caso per la misurazione in opera del rendimento di combustione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389.

Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.

Il responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare idoneo soggetto all'effettuazione della manutenzione impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al successivo art. 26.

11.1 Revisione strumenti di misurazione

La strumentazione per la misurazione in opera del rendimento deve essere sottoposta a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni fornite dal costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389.

I dati relativi alla tarature degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT.

In base alle indicazioni della norma UNI 10845 anche la revisione e la tarature del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

11.2 Scaldacqua unifamiliari

Sebbene gli scaldacqua unifamiliari non siano considerati impianti termici, fermo restando quanto indicato dagli obblighi in materia di sicurezza previsti dal costruttore dell'apparecchio, l'utilizzatore di questi apparecchi può a sua esclusiva discrezionalità effettuare interventi di manutenzione periodica ai fini di una maggior efficienza. Detti interventi di manutenzione possono essere volontariamente registrati su idonei rapporti di controllo tecnico che verranno approvati con successivo atto dirigenziale e censiti al CURIT.

12 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera "u" del capitolo 4 "definizioni", è redatta sulla base dei moduli "G" o "F" del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., a seconda della potenza dell'impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo per l'Ente Locale per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del Catasto di propria competenza e di Regione Lombardia per la gestione del CURIT. Il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza.

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve necessariamente riportare tra i dati obbligatori i valori desumibili dalla effettuazione

della misurazione in opera del rendimento di combustione, ad eccezione degli impianti per i quali non è disponibile la normativa tecnica.

È obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui viene effettuata, da parte del manutentore, la prova di combustione.

Gli allegati privi del versamento di uno o di entrambi i contributi economici a copertura dei costi delle ispezioni e di gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione non sono ritenuti validi come dichiarazione di avvenuta manutenzione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportato il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

La dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.

Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 4 kW ciascuno.

Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa all'Ente Locale competente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento dei contributi previsti per gli Enti Locali e per la Regione Lombardia. Tale dichiarazione è composta dalla scheda identificativa dell'impianto, prevista dal D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto e deve essere trasmessa a cura della ditta installatrice.

La sostituzione del solo bruciatore costituisce un intervento di manutenzione straordinaria che non richiede la trasmissione di una nuova scheda identificativa dell'impianto.

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. Pertanto deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico di manutenzione, completo della misurazione in opera del rendimento e, laddove previsto, del tiraggio. Lo stesso dovrà essere trasmesso, con i relativi contributi, all'Ente Locale secondo le modalità individuate aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti e la tempistica della successiva manutenzione e la relativa scadenza della dichiarazione.

In caso di rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di corrispondere i contributi di cui sopra, il manutentore è tenuto a:

- informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i moduli "G" e "F" di cui sopra;
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli "G" e "F" all'Ente Locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello "O" allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

Il soggetto incaricato della manutenzione deve indicare nei moduli "G" e "F" il codice fiscale del soggetto responsabile, facendosi parte attiva nel reperirlo. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Il rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale al soggetto tenuto alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione rende gli allegati non validi per la presentazione come dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la registrazione della dichiarazione stessa al sistema catastale del CURIT, pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

In questi casi il manutentore deve consegnare comunque i moduli "G" e "F" all'Ente Locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello "O" allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. La mancata comunicazione del proprio codice fiscale è equiparata alla mancata effettuazione della dichiarazione e quindi come tale sanzionabile dagli Enti preposti alle ispezioni.

Sui moduli "G" e "F" devono essere riportati negli appositi campi i dati dei consumi dell'impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tali dati al manutentore.

Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui moduli "G" e "F" trasmessi all'Ente Locale non riportino i dati relativi ai consumi, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui tali dati sono correttamente riportati.

12.1 Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa con cadenza biennale e tenendo in considerazione il fatto che questa avrà validità dal 1 agosto successivo alla data del controllo.

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, i manutentori sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l'amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione. Negli edifici dotati di impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW in cui non è presente la figura del terzo responsabile o dell'amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al manutentore.

La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.

La presentazione all'Ente Locale competente, anche attraverso i CAIT, delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.

All'atto della presentazione, nel caso in cui siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all'Ente Locale competente per le attività oggetto del presente dispositivo o al CAIT, per gli opportuni adempimenti.

12.2 Presentazione informatizzata

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei. Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i "Centri di Assistenza Impianti Termici" (CAIT) istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria del settore. L'Ente Locale competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello "C" allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Nel caso di consegna diretta agli uffici dell'Ente Locale competente a seguito della registrazione delle dichiarazioni

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

al Catasto, la distinta di trasmissione deve essere quella generata dal Catasto e presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data del ricevimento.

Le attività di competenza dei CAIT sono disciplinate da apposito atto regionale. Regione Lombardia, tramite la società Cestec S.p.A., effettua attività di supervisione e audit secondo le procedure disciplinate dalla suddetta "convenzione".

Qualora l'Ente Locale competente intenda chiedere al CAIT la documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione di cui si è provveduto alla trasmissione telematica, deve inoltrare l'elenco nominale delle dichiarazioni di interesse al CAIT competente. Il CAIT dovrà consegnare l'originale del rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli da parte di personale di Regione Lombardia o proprio organismo delegato.

Richieste generiche da parte degli Enti Locali competenti dovranno essere motivate e i CAIT possono esporre, all'Ente Locale stesso, i costi sostenuti per la produzione delle copie da conservare presso i propri uffici.

Sarà inoltre possibile l'inserimento diretto nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione che posseggono adeguate capacità e strutture tecniche, informatiche ed organizzative, secondo le modalità indicate nel capitolo "Catasto Unico Regionale Impianti Termici" di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

E' facoltà dell'Ente Locale competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT; qualora l'Ente riscontri nelle dichiarazioni relative ad un singolo soggetto una percentuale di attività non correttamente informatizzate maggiore del 5%, potrà richiedere alla società Cestec S.p.A. la sospensione del medesimo soggetto dall'accesso diretto al sistema del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

12.3 Validazione degli Allegati "G" e "F" come "dichiarazione di avvenuta manutenzione"

I rapporti di controllo tecnico "G" e "F" sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione dell'etichetta di identificazione sull'allegato stesso. L'etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'Ente, e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Il modello dell'etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia, dell'Ente competente all'effettuazione della campagna di ispezione, il numero dell'etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall'Ente competente.

La presenza della etichetta sul rapporto inviato all'Ente garantisce l'avenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.

Gli Enti Locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'Ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione e la vendita delle etichette di validazione sul territorio di propria competenza. Gli stessi Enti Locali possono gestire in maniera autonoma la distribuzione e le modalità di pagamento delle etichette di validazione delle dichiarazioni.

L'Ente Locale può decidere diverse forme di validazione degli allegati "G" e "F", come ad esempio ricevute di versamenti diretti della quota prevista per ogni singolo impianto o versamenti cumulativi per ogni consegna.

Le modalità di validazione degli allegati "G" e "F", devono essere comunicate alla società Cestec S.p.A., gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, tramite l'ausilio del sistema catastale regionale, e attraverso il portale internet del CURIT. Affinché gli allegati "G" e "F" siano validi come dichiarazione, oltre all'etichetta di validazione, o altre forme individuate dall'Ente Locale, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, e la registrazione al CURIT deve corrispondere perfettamente a quanto riportato nei documenti cartacei.

La non ottemperanza di una o entrambe le indicazioni precedenti viene equiparata alla mancata consegna al responsabile dell'impianto del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato, esponendo quest'ultimo alla sanzione prevista.

Il contributo regionale viene verificato ed accertato tramite il sistema del "Portafoglio digitale" del CURIT.

A partire dal 1 agosto 2012, con l'entrata in vigore del contributo omogeneo a livello regionale, per gli Enti Locali competenti che aderiscono alla stessa modalità di riscossione del contributo regionale attraverso il sistema del "Portafoglio digitale", l'effettiva corresponsione contributo verrà verificata ed accertata tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

Gli allegati "G" e "F" relativi alle manutenzioni degli anni intermedi non devono essere presentati all'Ente Locale competente come dichiarazioni di avvenuta manutenzione né registrati al CURIT. Ogni manutenzione eseguita negli anni intermedi deve essere accompagnata dalla redazione dei rispettivi Allegati G e F, che non vanno trasmessi ma allegati al libretto di impianto o di centrale come attestazione della avvenuta manutenzione.

13 Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'Ente Locale

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

- A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:
 - Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
 - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
 - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
 - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
 - "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.
- B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
 - Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
 - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
 - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
 - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria
 - "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.
- C. impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di

cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi:

- Libretto predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dall'incaricato della manutenzione; il responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve farsi parte attiva nel richiedere o procurarsi tale libretto.
- Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- Eventuali rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria e tutte le certificazioni del caso specifico qui non elencate.
- "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.

Per gli impianti di cui alla lettera C del presente articolo si precisa che il libretto deve contenere come indicazioni minime: la descrizione dell'impianto; le operazioni e la periodicità delle manutenzioni da eseguire; appositi spazi per la registrazione degli interventi di manutenzioni e delle eventuali ispezioni degli Enti Locali.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico devono essere riportati in evidenza sul "libretto di impianto" o sul "libretto di centrale" di cui al Decreto 17 marzo 2003 n. 60.

Per ogni comunicazione trasmessa a qualsiasi Ente pubblico bisognerà fare riferimento al codice univoco dell'impianto riportato nella "Targa" di cui al capitolo 8.

I Libretti devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

13.1 Libretto di impianto

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di impianto. All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E1" di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.).

La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della azienda installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all'Ente Locale competente la dichiarazione di cui al capitolo 12 delle presenti "Disposizioni", ovvero — in caso di ispezione — dall'ispettore incaricato dall'Ente Locale competente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

13.2 Libretto di centrale

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E2" di cui al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.).

La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della azienda installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2 dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3 il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per la Schede 6 e 7 dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 9 dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10 nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall'Ente Locale, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11 dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 12 dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell'amministratore di condominio e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati. Negli appositi spazi previsti dal libretto di centrale devono essere descritti eventuali sistemi di termoregolazione, controllo e contabilizzazione anche se installati in una fase successiva all'installazione o ristrutturazione dell'impianto.

13.3 Schede identificative dell'impianto termico

Per la comunicazione all'Ente competente, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico per cui è contemplata la sostituzione dei generatori di calore si adottano le schede identificative di impianto indicate con i modelli "E1", "E2", "E3" ed "E4", allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. E' obbligatorio riportare il dato del volume lordo a cui è asservito l'impianto. In tutti i casi in cui è prevista la trasmissione della scheda identificativa per impianti per i quali è stato già generato il codice impianto

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

è obbligatorio riportarlo nell'apposito campo.

Nel caso in cui l'impianto sia già stato "Targa"to il codice impianto da riportare sarà quello indicato dalla "Targa".

Dette schede redatte nell'arco del mese solare devono essere inviate, dalla azienda installatrice, all'Ente Locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo rispetto al mese solare in cui è avvenuto il collaudo. In particolare, alle schede "E1" ed "E2" sopra citate, deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito alla prima accensione conforme all'allegato "F" o "G" di cui ai punti precedenti, a seconda della potenza nominale al focolare dell'impianto. Anche nel caso in cui la azienda installatrice non coincida con la azienda che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative all'Ente Locale competente rimane comunque in carico alla azienda installatrice.

La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla messa in servizio dell'impianto successiva all'allacciamento al contatore; ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale.

L'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione (scheda identificativa e rapporto di controllo tecnico senza i contributi previsti per gli Enti Locali e per la Regione Lombardia) all'Ente Locale competente, fino a 6 mesi dalla data di installazione.

Qualora il termine entro cui effettuare il collaudo (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il rapporto di controllo tecnico e di manutenzione con relativo pagamento dei contributi economici, senza la scheda identificativa. Nella fattispecie il soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione.

Per gli impianti collaudati senza trasmissione della documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico è prevista la sanzione a carico dell'installatore.

Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia posto in esercizio prima del collaudo stesso, l'installatore è svincolato dagli obblighi previsti per le nuove installazioni e non è più soggetto ad eventuale sanzione. L'impianto è soggetto al pagamento dei contributi previsti per la dichiarazione di avvenuta manutenzione e non è più considerato nuovo; la trasmissione ed il pagamento dei contributi devono essere effettuati dal soggetto individuato all'articolo 12.1 del presente dispositivo, a seguito della effettuazione della manutenzione dell'impianto.

La documentazione dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e consegnata in forma cartacea all'Ente Locale competente.

Nei casi di sostituzione di uno o più generatori ma non della totalità di quelli che compongono l'impianto e nel caso di sostituzione dei soli bruciatori non deve essere trasmessa, né in forma cartacea né in via telematica, alcuna documentazione attestante la sostituzione. Ciò avverrà in occasione della prima manutenzione ordinaria sull'impianto.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW deve essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

14 Requisiti ed adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1 agosto 2013 il manutentore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento continuo come da regolamentazione regionale.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato e a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è tenuto infine alla trasmissione agli Enti Locali competenti delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione nei modi e nei termini previsti dal presente dispositivo e nei casi in cui è il manutentore a dover provvedere a tale operazione.

15 Requisiti ed adempimenti dell'installatore

L'installatore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto. In ottemperanza Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1 agosto 2013 l'installatore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento come da regolamentazione regionale.

Al termine delle operazioni di installazione e di prima accensione, l'installatore provvede alla compilazione delle parti del libretto di impianto o di centrale di sua competenza ed del rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, entrambi allegati al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., relativi alla prima accensione dell'impianto. La azienda installatrice deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione per la prima accensione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845. L'installatore deve altresì compilare la scheda identificativa dell'impianto, dichiarando che lo stesso assolve all'obbligo di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili per almeno il 50%, previsto dalla D.G.R. 8745/2008; nel caso in cui tale obbligo sia assolto mediante integrazione con un ulteriore specifico impianto, l'installatore deve compilare anche la scheda identificativa di quest'ultimo. Tali schede identificative sono individuate come allegati E nel D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. Nel caso in cui tale obbligo non venga assolto, in tutto o in parte, per impossibilità tecnica, l'installatore deve riportare nella scheda identificativa gli estremi della relazione tecnica prevista al punto 6.6. della D.G.R. 8745/2008. L'installatore deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione e trasmettere la documentazione di cui sopra all'Ente competente nonché inserire le relative informazioni

nel CURIT. L'installatore non può delegare ad altri le responsabilità assunte a seguito delle operazioni di installazione e di prima accensione; l'eventuale affidamento ai manutentori del compito di trasmissione della scheda identificativa, in via telematica al CURIT e cartacea agli Enti Locali, non esonera l'installatore dalle responsabilità assunte.

16 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione così come sopra definito può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo avente i requisiti di cui alla normativa vigente e alle presenti disposizioni.

La delega ad un terzo non è consentita nel caso di singole unità immobiliari dotate di impianti inferiori a 35 kW. E' compito del responsabile di impianto come identificato nelle definizioni, o eventualmente del terzo responsabile delegato, rispettare:

- il periodo di riscaldamento;
- l'orario prescelto di attivazione dell'impianto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle "Disposizioni" di cui all'art. 4 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 nonché alle sanzioni per il responsabile di impianti, riportate dalle presenti "Disposizioni", deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore di condominio, occupante); si rimanda, a titolo indicativo e non vincolante, al modello di contratto tipo di cui all'allegato P del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

Il terzo responsabile eventualmente nominato deve trasmettere all'Ente Locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Revoche o dimissioni dall'incarico volontarie ed anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto da parte del terzo incaricato dovranno essere opportunamente motivate. Il modello da utilizzare dovrà essere conforme a quello indicato nell'allegato "I" del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. L'assunzione di responsabilità da parte di un terzo deve essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di centrale (punto 3 dell'allegato "I" al D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003). Dette comunicazioni devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, o in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, il terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati I relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvederà alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Il CAIT non deve ritirare allegati F in cui è indicato che il responsabile è il terzo, senza che vi sia anche contestualmente la consegna dell'allegato I.

Il contributo correlato alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione di cui al capitolo 12 del presente documento è a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con l'Ente Locale competente.

Non è possibile conferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale conferimento è possibile solo nel caso che, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga dato l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso. In quest'ultimo caso sia la nomina di terzo responsabile sia il conferimento dell'incarico di messa a norma dell'impianto devono essere comunicati all'Ente Locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione. Il proprietario, o per esso, in qualità di responsabile ad origine dell'impianto termico, deve porre in essere, anche mediante l'amministratore di condominio, ogni atto, fatto o comportamento, necessario affinché il soggetto terzo a cui è delegata la responsabilità dell'impianto stesso possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il proprietario, o per esso l'amministratore di condominio deve inderogabilmente prescrivere al terzo responsabile l'esecuzione degli interventi necessari alla messa a norma dell'impianto e garantire la relativa copertura finanziaria. Negli edifici condominiali, i suddetti adempimenti devono essere posti in essere attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. Il mancato assolvimento di tali propedeuticità espone il proprietario, che potrà eventualmente rivalersi sull'amministratore di condominio qualora l'inadempimento sia attribuibile esclusivamente a quest'ultimo, all'applicazione delle sanzioni previste per la mancata messa a norma dell'impianto al pari del terzo responsabile. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte; può delegare specifiche attività ad altri soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarandole nel contratto stesso al soggetto delegante e all'Ente Locale competente, attraverso la dichiarazione di assunzione di responsabilità prevista dall'Allegato I al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

Le suddette attività non possono in ogni caso formare oggetto di subdelega.

Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione ed il versamento dei relativi contributi, non possono essere delegati e restano competenza del terzo responsabile incaricato.

Il terzo responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico, grava al contrario sull'operatore che nella fattispecie esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Al termine delle attività di manutenzione devono essere sempre rilasciati, debitamente compilati in ogni loro parte, i rapporti di controllo tecnico, conformi agli allegati "G" e "F", del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., anche nei casi in cui non è prevista la trasmissione come dichiarazione di avvenuta manutenzione; gli stessi devono essere allegati al libretto relativo all'impianto come attestazione dell'avvenuta corretta manutenzione. Su detti rapporti è obbligatorio riportare i riferimenti del tecnico o dei tecnici operanti sull'impianto e da questi stessi sottoscritti per assunzione di responsabilità.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW al servizio di singole unità immobiliari, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che non può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che pertanto non può assumere il ruolo di terzo responsabile. L'occupante è quindi responsabile del rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito, del mantenimento della temperatura ambiente ammessa, della manutenzione e delle ispezioni periodiche previste. Al termine dell'occupazione dell'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

16.1 Requisiti minimi del terzo responsabile

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

lettera e), (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto. Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero aver ottenuto l'attestato di qualificazione da parte di un Organismo di Attestazione (SOA) pertinente per categorie e classifiche.

16.2 Terzo Responsabile - obblighi ed incompatibilità

Il terzo eventualmente delegato è il soggetto tenuto a:

- Trasmettere all'Ente Locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente deve comunicare, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico indicando le motivazioni nei casi in cui queste siano volontarie ed anticipate rispetto alla naturale scadenza contrattuale, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "I". Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, il terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati I relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione;
- Indicare nel contratto che regola l'incarico tutte specifiche attività che eventualmente intende delegare ad altro soggetto;
- Rispettare il periodo di accensione e di esercizio previsto dalla normativa di settore;
- Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- Rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- Inviare la dichiarazione di cui al capitolo 12 del presente dispositivo, all'Ente Locale competente;
- Installare, mantenere e revisionare l'impianto alimentato da fonti rinnovabili, se installato, e i sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore sugli impianti di cui si è assunto la responsabilità.

Ai sensi del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. possono essere proposti, nell'ambito della fornitura di servizi energetici, contratti di rendimento energetico come, ad esempio, "contratto di servizio energia" e "contratto di servizio energia plus". Pertanto, facendo esplicito e vincolante riferimento al D.Lgs. 115/08, il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia o di altre forme contrattuali di servizi energetici la cui remunerazione sia indipendente dal consumo di combustibile.

L'obbligo di redazione di una diagnosi energetica, già prevista all'attivazione del contratto di servizio energia, è esteso a tutti i contratti di rendimento energetico e di servizi energetici. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 Kcal/h, il terzo responsabile eventualmente incaricato deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa la figura del conduttore.

16.3 Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile

Si adotta, al fine di comunicare all'Ente competente alla ispezione l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile il modello "I" allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Tutte le nomine o revoche di incarico devono essere trasmesse all'Ente Locale competente corredate di distinta di consegna, direttamente stampabile dal CURIT, a seguito della effettuazione della trasmissione telematica delle stesse.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06 e ss.mm.ii..

Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Ente Locale della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

La mancata comunicazione al CURIT secondo la tempistica indicata dell'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile per contratti in essere o revocati è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06 e ss.mm.ii..

17 Conduttore di impianti termici

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento aventi potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h, o 232 kW (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, questi deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, ivi compresa la figura del conduttore.

Ai sensi dell'art 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e ad organizzare e gestire i relativi corsi di formazione secondo la regolamentazione regionale. Le Province devono inviare a Cestec S.p.A., attraverso il portale internet del CURIT una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; parimenti al termine di ogni percorso formativo le Province, avvalendosi del modello apposito predisposto con provvedimento dirigenziale, trasmettono a Cestec S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

18 Energy Building Manager

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici. Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 18.1, a cui possono partecipare volontariamente coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici, come individuati al precedente cap. 16.

L'attestazione di Energy Building Manager comprova la competenza per individuare e coordinare gli interventi e le procedure

necessarie a promuovere l'uso razionale dell'energia e ridurre i consumi energetici del sistema edificio-impianto, tenendo conto dei fabbisogni specifici degli utenti e del rapporto costi/benefici.

L'Energy Building Manager, inoltre, favorisce ed agevola l'attività del certificatore energetico e dell'ispettore dell'impianto termico, in quanto conosce i parametri che sono oggetto di analisi e collabora alla loro puntuale valutazione.

Ferma restando l'incompatibilità dei ruoli tra Energy Building Manager e certificatore energetico sullo stesso sistema edificio/impianto, il soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti per la figura di terzo responsabile ed abbia l'abilitazione come certificatore energetico può richiedere direttamente, senza obbligo di formazione specifica, il riconoscimento della qualifica di Energy Building Manager, fatto salvo il possesso di un documento di attestazione delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'attestato di frequenza ad un corso sulle materie oggetto del D.Lgs. 81/08.

La qualifica di Energy Building Manager può essere conseguita esclusivamente dalla persona fisica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli effetti di tale qualificazione non si estendono in alcun caso ad altri soggetti (persone fisiche e giuridiche).

18.1 *Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager*

Il conseguimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 18, presuppone un'adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da enti di formazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 18.2 e devono essere strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec Spa, e riguardare i seguenti argomenti:

- Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Descrizione dei sistemi di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza;
- Approfondimento delle norme in materia di manutenzione degli impianti termici:
 - Decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii.;
 - Decreto Legislativo 115/08;
 - Disposizioni l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio della Regione Lombardia;
 - Il dimensionamento degli impianti termici, gli strumenti di regolazione e di contabilizzazione;
 - Elementi di termodinamica e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - Elementi di meccanica dei fluidi e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - Fattori di emissione degli impianti termici, in relazione ai combustibili utilizzati;
 - Il controllo a distanza.
- L'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili in edilizia in relazione all'ordine legislativo comunitario, nazionale e in particolar modo regionale:
 - Il fabbisogno energetico degli edifici e la certificazione energetica;
 - La trasmittanza termica: concetti generali e impatti in edilizia;
 - La dispersione termica: concetti generali, metodi e strumenti per il relativo controllo;
 - La certificazione dei prodotti in ambito impiantistico ed edilizio: concetti generali, quadro normativo di base;
 - Il conto energia;
 - I vincoli architettonici e le opportunità fiscali.
- Aspetti di natura ambientale degli impianti:
 - Protocollo di Kyoto ed emission trade: panoramica internazionale;
 - Compatibilità delle installazioni con il testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
- Energia da fonti alternative:
 - Le fonti energetiche non convenzionali e le relative applicazioni;
 - I sistemi solari termici e fotovoltaici;
 - Le pompe di calore.
- La sicurezza e l'igiene sul lavoro:
 - Il D.Lgs. 626/94 e successive evoluzioni e la Legge Quadro 123/2007.

18.2 *Soggetti abilitati alla formazione*

I soggetti abilitati all'organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere accreditati dalla Regione Lombardia in base alla D.G.R. del 16 dicembre 2004, n. 19867 e ss.mm.ii..

Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenute all'accreditamento secondo quanto sancito dalla medesima deliberazione di giunta regionale e ss.mm.ii. La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

18.3 *Riconoscimento in appositi elenchi regionali*

L'acquisizione dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà certificata dall'iscrizione, in apposito elenco, da parte dei possessori della suddetta attestazione di competenza a seguito del superamento dell'esame finale e pubblicato sul portale del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. L'inserimento nell'elenco di cui sopra non costituisce una condizione indispensabile per gestire gli impianti termici o per svolgere altre attività inerenti all'efficienza energetica degli edifici.

18.4 *Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:*

L'attestazione di competenza dell'Energy Building Manager prevede l'assunzione di responsabilità dell'impianto termico in qualità di terzo responsabile. Pertanto l'Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il soggetto individuato come Energy Building Manager, quindi, si assume ogni responsabilità ed ogni azione ed onere che ne consegue per inadempienze appurate da qualsiasi soggetto demandato ad accertamenti, verifiche o ispezioni. Dette responsabilità non potranno essere delegate ad altri.

L'Energy Building Manager deve essere in grado di operare anche attraverso formule contrattuali che prevedano la remunerazione sulla base del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio-impianto nell'ambito di un contratto di rendimento energetico. La presenza dell'Energy Building Manager deve essere segnalata con le medesime modalità previste per l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile, specificando nel modello "I" sopra citato, la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager. L'assunzione dell'incarico di Energy Building Manager deve essere sancita tramite regolare contratto scritto e sottoscritto sia dal responsabile dell'impianto che dal soggetto che accetta l'incarico.

19 Amministratore di condominio - obblighi

L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti di legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a:

- Trasmettere all'Ente Locale competente la nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema "L", allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità;
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- inviare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 12, all'Ente Locale competente;
- provvedere all'installazione, manutenzione e revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e termoregolazione eventualmente presenti sugli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, all'installazione e alla manutenzione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, qualora non sostituito da un impianto equiparato sulla base delle disposizioni della Giunta regionale;
- porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'amministratore di condominio non assuma il ruolo di terzo responsabile dell'impianto termico e, qualora ricorra quest'ultima ipotesi, l'amministratore deve indicare anche il nominativo del terzo responsabile. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

La mancata comunicazione al CURIT, secondo la tempistica indicata, della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.

19.1 Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio

Si adotta, al fine di comunicare all'Ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di amministratore di condominio, lo schema "L" allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale viene conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Tutte le nomine o revoche di incarico devono essere trasmesse all'Ente Locale competente corredate di distinta di consegna che consiste in un documento riepilogativo di tutti gli allegati L inseriti nel Catasto in via telematica, stampabile direttamente da CURIT.

Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

20 Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, ha disposto la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti degli enti locali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all'utilizzo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (di seguito CURIT o Catasto) nell'espletamento delle proprie attività. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel CURIT da parte dell'Ente Locale non consentirà all'Ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze. Cestec S.p.A., per conto di Regione Lombardia, provvederà all'elaborazione della Relazione Biennale esclusivamente sulla base delle informazioni desumibili dal CURIT.

Nell'ambito delle azioni rivolte alla definizione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), previsto dall'art. 30 della L.R. 26/2003, il CURIT le applicazioni del CURIT devono includere anche le informazioni sui procedimenti di assenso, comunque denominati, per l'installazione degli impianti a fonte di energia rinnovabile, nonché sul loro esercizio, consentendo così di costituire il Registro regionale delle fonti energetiche rinnovabile.

21 Gestione del CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A. provvederà alle seguenti attività:

- gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tutte le sue componenti;
- coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici,
- supporto tecnico verso gli Enti locali competenti, coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive espletate dagli enti locali competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto Unico Regionale impianti termici;
- Gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei CAIT;
- Predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della Regione Lombardia verso gli utenti ed i soggetti interessati.

Nell'ambito della gestione del CURIT, gli Enti locali competenti sono tenuti all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:

- Viari;
- Fornitori di Energia;
- Costruttori di apparecchi;
- Progettisti;
- Modelli di stampa.

Nei casi in cui è segnalato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei, gli Enti locali competenti devono provvedere alla correzione, su richiesta del soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni.

Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Ente Locale provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, il contributo regionale addebitato sul Portafoglio non sarà rimborsabile.

22 Contributo regionale

Per garantire la copertura dei costi dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell'impianto termico a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall'art. 9, comma 1 bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii..

Nel rispetto del principio di equità il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- La potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- Il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di € 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come segue:

POTENZA	CONTRIBUTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	1,00
Potenza 35-50 kW	1,50
Potenza 50,1-116,3 kW	3,50
Potenza 116,4 - 350 kW	10,00
Potenza maggiore di 350 kW	18,00

Gli importi così individuati, sono riscossi da Regione Lombardia in fase di informatizzazione nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Nel caso in cui l'Ente Locale non preveda contributi per la propria attività, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate ed avere un credito residuo positivo sul proprio "Portafoglio digitale" assegnato all'atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. La società Cestec S.p.A. è incaricata della gestione del sistema di recupero del contributo regionale e della ricarica dei "Portafogli digitali". Il contributo regionale è automaticamente addebitato sul "Portafoglio digitale" del soggetto demandato alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Il credito presente sul "Portafoglio digitale" è consumabile senza limiti di scadenza temporale e non è risarcibile.

La ricarica del "Portafoglio digitale" è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

Il sistema del "Portafoglio digitale" è meglio dettagliato al paragrafo 1.8.1 "Portafoglio digitale operatori CURIT" del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii..

23 Contributo Ente Locale competente

Il contributo economico previsto dall'Ente Locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici può essere determinato da ogni singolo Ente competente, e riscosso con le dichiarazioni di avvenuta manutenzione aventi come data di controllo il termine ultimo del 31 luglio 2012. Ogni Ente Locale competente è responsabile dell'introito dei pagamenti delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento ed ha la facoltà di decidere le modalità di pagamento da applicare.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

In attuazione della L.R. 3/11, al fine di ripartire in maniera equa ed uniforme gli oneri per la gestione dell'intero sistema per il controllo degli impianti termici, le manutenzioni eseguite a partire dal 1 agosto 2012 e soggette alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione sono soggette alla corresponsione del contributo per l'Ente Locale determinato unitariamente a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l'impianto, come di seguito:

- Potenza in kW <35 Costo: € 7;
- Potenza in kW ≥ 35-50 Costo: € 14;
- Potenza in kW 50,1-116,3 Costo: € 80;
- Potenza in kW 116,4-350 Costo: € 140;
- Potenza in kW > 350 Costo: € 190;

Regione Lombardia mette a disposizione di ciascun Ente Locale, tramite la società Cestec S.p.A. e previo accordo operativo dell'Ente con la società medesima, il sistema di recupero del contributo tramite "Portafoglio digitale" secondo le specifiche tecniche che verranno indicate con apposito atto e sulla base delle modalità già in funzione per il recupero del contributo spettante a Regione Lombardia. L'accordo non può comportare oneri economici in capo alle parti.

24 Obblighi dei distributori di combustibile

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli Enti Locali e agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

L'invio telematico attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle indicazioni date dal D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii. e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione.

L'invio telematico attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'Ente Locale competente come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 24/06, come modificata dalla L.R. 3/11; è fatta salva la possibilità da parte dell'Ente Locale di richiesta di ulteriori informazioni. Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.

25 Trattamento dati

L'aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT, riconosciuti dalla Regione Lombardia, costituiti dalle organizzazioni che rappresentano i soggetti interessati all'utilizzo di tale strumento, firmatarie di un'apposita convenzione. La raccolta e l'elaborazione dei dati forniti viene realizzata con strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento dei dati riportati all'interno del Catasto Unico Regionale Impianti Termici è ispirato a principi di correttezza, trasparenza, liceità, e rispetto della riservatezza. A tal fine Regione Lombardia ed ogni altro soggetto demandato alla trasmissione di dati al Catasto Unico Regionale Impianti Termici provvedono all'individuazione di un responsabile diretto. Tutti i soggetti individuati come responsabili dei dati sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla base del modello "M", allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. Il Titolare del trattamento provvede a comunicare ai soggetti interessati l'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al momento della raccolta dei suoi dati; in caso di raccolta dei dati presso terzi, tale consegna deve avvenire non oltre la data di registrazione dei dati stessi.

I dati inseriti nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici saranno utilizzati dai soggetti abilitati esclusivamente per le finalità a cui è preposta la costituzione e gestione del Catasto stesso, conformemente a quanto disposto da Regione Lombardia.

26 Attività sanzionatoria

Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Ente Locale preposto alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'Ente Locale può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'Ente Locale provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conclusione degli impianti l'Ente Locale può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

- a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.
L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
- b) Mancato invio della scheda identificativa.
L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

- c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo Responsabile.
L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
- d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.
L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.
- e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.
L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.
- g) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse.
L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.
- h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.
L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00.
- i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.
- j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.
L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00.
- k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06.
È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.lgs. 128/10 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
- l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
Il responsabile dell'impianto, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
- m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2582,00.
- o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/91, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
- p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di condominio.
L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
- q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/91.

Alla medesima sanzione è soggetto il responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetta le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.

- r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.
- s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.
- t) Mancata produzione dell'attestato di certificazione energetica.
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.
- u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
Tale sanzione è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dall'entrata in vigore del presente dispositivo.
- v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.lgs 152/06 e s.m.i. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province.

Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

Le sanzioni di cui alle lettere p), t), e v) sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

27 Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombardia predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (Allegato "L" al D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi.

Il Catasto Unico Regionale impianti termici permette comunque ad ogni Ente Locale di estrarre i dati della Relazione Biennale riferiti al territorio di propria competenza.

28 Disposizioni finali

È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di categoria dei Manutentori i cui CAIT sono riconosciuti da Regione Lombardia, rappresentanti della Regione stessa e della società Cestec S.p.A..

Il tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito alla gestione dei CAIT e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, e può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria alla Società Cestec S.p.A.; la partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di Regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità..

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 "Normativa di riferimento".

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

D.d.u.o. 2 dicembre 2011 - n. 11769

Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del "Manuale delle procedure e dei controlli dell'OCM vitivinicolo per la misura investimenti"

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRETTORE

Visti:

➤ il Reg. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

➤ il Reg. (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 del Consiglio, che modifica il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

➤ il Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, così come modificato dal Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

➤ il Reg. (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo ed ai controlli nel settore vitivinicolo;

➤ il Reg. (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

➤ il Reg. (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Richiamati:

- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, modificato ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 555/2008 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 25 giugno 2010;
- il D.M. del MIPAAF del 04 marzo 2011, n. 1831 «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti»;
- la circolare di AGEA Coordinamento del 7 aprile 2011 prot. n. ACIU.2011.265, relativa alle modalità attuative dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011 n. 1831, per quanto riguarda la misura investimenti;
- la nota della Direzione Generale Agricoltura del 9 settembre 2010 prot. n. 2010.0015484, con la quale è stata comunicata al MIPAAF la demarcazione a livello regionale tra le misure investimenti e le analoghe misure del programma di sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. 2597, con la quale è stata approvata la Misura «Investimenti» per le campagne dal 2011/2012 al 2012/2013, così come previsto dal Programma Nazionale di Sostegno per la Viticoltura;

Richiamato, inoltre, il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamato, altresì, il decreto del Segretario Generale 8 ottobre 2010, n. 10037, ad oggetto «Obiettivi e attribuzioni dei centri di

responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale», così come modificato dal successivo d.s.g. 25 febbraio 2011, n. 1743;

Considerato che si rende necessario procedere alla definizione delle procedure e dei controlli nonché all'apertura dei termini per la presentazione delle domande sulla misura «Investimenti» approvata con la sopra richiamata d.g.r. n. 2597/2011, come da specifico manuale Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della IX Legislatura;

DECRETA

recepite le premesse:

1. di approvare il «Manuale delle procedure e dei controlli dell'OCM vitivinicolo e termini per la presentazione delle domande», Allegato n. 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e sui siti delle Amministrazioni Provinciali.

Il direttore

Antonietta De Costanzo

_____ . _____

OCM VITIVINICOLO
MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
MISURA "INVESTIMENTI"

INDICE

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA**
2. **SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI**
 - 2.1 **SOGGETTI BENEFICIARI**
 - 2.2 **SOGGETTI ESCLUSI**
3. **AZIONI AMMISSIBILI**
4. **SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**
 - 4.1 **SPESE AMMISSIBILI**
 - 4.2 **SPESE NON AMMISSIBILI**
5. **CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI**
 - 5.1 **DEMARCAZIONE DEGLI INTERVENTI**
 - 5.2 **PRIORITA'**
6. **PROCEDURE**
 - 6.1 **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 6.2 **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**
 - 6.2.1 **Controllo di ricevibilità**
 - 6.2.2 **Impegni del beneficiario**
7. **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**
 - 7.1 **COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA**
8. **AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**
9. **LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**
 - 9.1 **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE**
 - 9.2 **PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE**
10. **CONTROLLI**
 - 10.1 **CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI ISTRUTTORIA**
 - 10.2 **CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI COLLAUDO**
 - 10.3 **CONTROLLI IN LOCO**
 - 10.4 **CONTROLLI EX POST**
11. **SOGGETTI COINVOLTI**
 - 11.1 **ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DELLA REGIONE LOMBARDIA (SIARL)**
12. **DOSSIER DI DOMANDA**
13. **GRADUATORIA**
14. **PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO**
15. **CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**
16. **TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE**
17. **TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO**
18. **RECESSO DAGLI IMPEGNI**
19. **ACCESSO AGLI ATTI E RICORSO**
 - 19.1 **ACCESSO AGLI ATTI**
 - 19.2 **CONTESTAZIONI AL PROVVEDIMENTO DI NON RICEVIBILITÀ, NON AMMISSIBILITÀ, NON FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA**
 - 19.3 **CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**
20. **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ALLEGATI

Allegato A - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato B - DEFINIZIONI

Modello I

Modello II

INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti alla concessione degli aiuti nell'ambito dell'OCM vitivinicola relative al regime di aiuto per gli "Investimenti".

Tale misura è prevista dalla riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo), ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 relativo al Regolamento unico delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 555/2008.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La Misura "Investimenti" è una misura attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento dell'impresa.

La Misura riguarda la produzione e la commercializzazione del vino, e lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per la produzione vinicola.

Obiettivo della misura è l'adeguamento della struttura aziendale alla domanda di mercato e il conseguimento di una maggiore competitività.

La misura si applica su tutto il territorio regionale a partire dalla campagna 2011/2012 fino alla campagna 2012/2013.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti di seguito elencati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano aperto un fascicolo aziendale contenuto nel SIARL (Sistema Informativo agricolo della Lombardia), che siano titolari di partita IVA e che siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

Possono presentare la domanda di aiuto:

1. imprenditori agricoli singoli o associati (per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile);
2. società di persone e capitali esercenti attività agricola;
3. le micro e piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e nell'Allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
4. le cooperative agricole.

I soggetti ammessi al beneficio sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Le imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

Non possono presentare domanda di aiuto:

1. i consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e d.lgs. n. 61/2010, art.17;
2. le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Reg. CE n.1234/2007, art 103 duovicies, e Reg. CE n. 800/2008, art.1 par. 7);
3. le imprese considerate inaffidabili in quanto, nel periodo compreso tra il 2000 e la data di presentazione della domanda, sono decadute totalmente dal beneficio in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR e che al momento dell'istruttoria della domanda non hanno ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né hanno ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

3. AZIONI AMMISSIBILI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Le azioni ammesse a finanziamento sono le seguenti:

a) Per gli imprenditori agricoli singoli e associati e per le società di persone e capitali esercenti attività agricola:

1. Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino;
2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina;
3. Costruzione e/o ristrutturazione di uffici aziendali;
4. Dotazioni utili all'allestimento degli uffici aziendali;

b) Per le micro e le piccole imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per almeno il 60% e per le cooperative agricole che commercializzano e trasformano esclusivamente materia prima conferita, per obbligo statutario da produttori di base soci dell'impresa stessa:

5. Allestimento di punti vendita al dettaglio e/o sale degustazione, da realizzare presso la sede legale o operativa del beneficiario;

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

c) Per le aziende agricole di cui al punto a) e le imprese di trasformazione di cui al punto b):

6. Iniziative e azioni pubblicitarie, compresa la creazione e/o l'aggiornamento di siti internet solo se abbinati a un piano pubblicitario legato all'acquisto di materiale, pubblicazioni, spazi pubblicitari e fiere di settore.

Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito dell'istruttoria di collaudo. Viene erogato in un'unica soluzione previa verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità effettuata attraverso i controlli amministrativi ed in loco.

4. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**4.1 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammesse esclusivamente le spese relative a investimenti conformi a quanto indicato nella scheda di Misura approvata dalla Direzione Generale Agricoltura.

In caso di investimenti materiali sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

azione a1):

- acquisto di barriques comprese di portabarriques, tonneau, botti di piccole dimensioni, recipienti per l'affinamento in acciaio. Tutti i recipienti ammissibili non devono essere installati in modo permanente e devono essere facilmente spostabili;
- attrezzature mobili utili per l'affinamento del vino;

azione a 2):

- muletti o similari per la movimentazione del magazzino di cantina, cestoni per la movimentazione di bottiglie compresi i giropallets, pompe di travaso.

(Le predette attrezzature devono obbligatoriamente essere presenti nel magazzino aziendale di proprio possesso).

azione a 3):

- lavori di muratura per costruzione o miglioramento e ristrutturazione di immobili esclusi i lavori di abbellimento e di manutenzione ordinaria;
- acquisto di terreni per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili, al netto di IVA;
- progettazione dei lavori per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili, al netto di IVA;

azione a 4):

- acquisto di pc per postazioni fisse, e di pc portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio; acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina solo se associati ad altre dotazioni informatiche per l'ufficio;

azione b 5):

- acquisto di mobili da esposizione, scaffalature, banconi, tavoli e sedie e di tutto ciò che è necessario per l'allestimento di punti vendita aziendali e sale di degustazione; acquisto di elettrodomestici dedicati quali frigoriferi e lavastoviglie; acquisto di bicchieri e recipienti per la degustazione del vino.

In caso di investimenti immateriali, di cui al **punto c 6)**, sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori con la realizzazione di materiale a carattere informativo-pubblicitario e tramite diversi mezzi di comunicazione, quali la carta stampata (es. pieghevoli, pannelli e cartellonistica pubblicitari, cartine della zona con logo dell'azienda, biglietti da visita, scheda tecnica dei vini e similari) e i mezzi radiotelevisivi e informativi.
Sono ammessi anche articoli aziendali promozionali sottoforma di gadgets a condizione che gli stessi siano mantenuti in azienda, nella loro totalità, fino al controllo in loco in sede di collaudo.
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato, punti vendita e fiere di settore (acquisto area espositiva e/o allestimento di stand, conferenza stampa). Sono ammesse a finanziamento anche le partecipazioni a fiere e manifestazioni già parzialmente finanziate da enti pubblici esclusivamente per le spese che non hanno ricevuto alcun cofinanziamento e che sono state sostenute dopo la presentazione della domanda informatizzata;
- creazione e aggiornamento di siti internet solo se in abbinamento ad altre azioni pubblicitarie.

Si precisa che:

- tutti i beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione;
- sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda informatizzata;
- le spese ammesse a sostegno della presente misura non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (CE) n. 1234/2007 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in tre anni per attrezzature informatiche, recipienti per l'affinamento del vino, macchine per la movimentazione del magazzino e attrezzature similari, cinque anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la costruzione e ristrutturazione di uffici aziendali.

4.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;

- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;

e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

5. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

5.1 DEMARCAZIONE DEGLI INTERVENTI

La normativa comunitaria relativa alla OCM vitivinicola, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione, venga fatta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale, prevede criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM, non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del PSR.

L'elenco dettagliato delle operazioni ammesse per la Regione Lombardia è riportato nelle comunicazioni del MIPAAF del 01.12.2010 protocollo 0010029 e della Direzione Generale Agricoltura n. M1.2010.0015484 del 09.09.2010 e n. M1.2010.0018655 del 17.11.2010 relative alle definizioni della demarcazione a livello regionale tra la misura Investimenti e le analoghe misure del programma di sviluppo rurale.

5.2 PRIORITA'

Gli aiuti per gli Investimenti sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dalla D.G. Agricoltura alle Province per ogni campagna di riferimento in base ad una graduatoria provinciale redatta con un sistema di punteggi assegnati ad ogni beneficiario secondo i criteri di priorità indicati nella scheda di Misura redatta dalla DGA.

6. PROCEDURE

6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL direttamente dal beneficiario, o da un suo delegato, e può prevedere progetti che comprendano una o più azioni tra quelle indicate nella Misura Investimenti approvata dalla DGA.

La domanda deve essere presentata a decorrere **dal 05 dicembre fino al 28 febbraio** di ogni anno; dopo tale termine le domande non saranno più ricevibili.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dai SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia competente per territorio entro 10 giorni consecutivi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata:

- la fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- tre preventivi per ogni acquisto che si intende effettuare, compresa la progettazione e la ristrutturazione dei siti internet, motivando la scelta effettuata nei casi in cui questa non ricada su quello meno oneroso. E' possibile la presentazione di un preventivo singolo, per particolari esigenze tecnicamente giustificate. Solo nel caso di adesione alla Azione 3, il richiedente può scegliere di allegare alla domanda un Computo Metrico estimativo (redatto utilizzando le apposite voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di appartenenza) in sostituzione dei 3 preventivi;
- solo per adesione alla azione 5 planimetria del punto vendita o della sala degustazioni che si intende allestire;
- solo per adesione alla azione 6, e solo nel caso di partecipazione a fiere, eventi e mostre mercato in cui non è possibile avere un preventivo al momento della domanda, è possibile presentare una autocertificazione che attesti le spese che si intendono effettuare per quel tipo di azione pubblicitaria;
- una breve "relazione tecnica" relativa all'investimento che si intende realizzare (redatta secondo il modello Allegato n. II).

Nel caso di adesione all'azione 3 per tutto ciò che riguarda le costruzioni è necessario fornire alla Provincia la copia del permesso di costruire o, in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, titolo III art. 62, la copia della denuncia di inizio attività (DIA) oppure la copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a seconda della certificazione richiesta dal comune nel cui territorio si svolgono i lavori, assentita per le opere connesse con il programma di investimento.

E' possibile presentare domanda di variazione degli investimenti inizialmente previsti in domanda purché siano opportunamente giustificate e pervengano alla Provincia territorialmente competente **entro il 15 giugno** di ogni anno.

Le varianti non devono incidere sulla finalità delle azioni e sull'esito dell'istruttoria della domanda già effettuata. Eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti dalle varianti non potranno essere tenute in considerazione ai fini del calcolo del contributo già assegnato in graduatoria.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

Non saranno accettate varianti non preventivamente presentate, presentate oltre il predetto termine oppure non autorizzate. In questi casi si procederà alla decurtazione delle relative spese sostenute.

Per ogni campagna ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto. I dati obbligatori previsti nella domanda informatizzata sono quelli contenuti nella domanda a SIARL.

6.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per ciascuna domanda le Amministrazioni provinciali costituiscono un fascicolo di domanda contenente tutti gli atti che rientrano nel procedimento amministrativo, inclusa la relativa check-list.

La documentazione deve rimanere negli archivi per i cinque anni successivi alla chiusura del procedimento che coincide con la data di erogazione del contributo.

Le modalità di archiviazione di ciascuna pratica assicurano l'integrità dei documenti e la pronta reperibilità della documentazione relativa ad ogni fascicolo in occasione di eventuali verifiche e controlli.

6.2.1 Controllo di ricevibilità

Tramite il SIARL viene effettuata una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuto, relativamente alla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario
- ammissibilità della spesa (l'importo complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a **10.000** euro, pena la non ammissibilità della domanda; l'importo massimo tenuto in considerazione per il calcolo del contributo è pari a **200.000** euro).

Se i dati di spesa presenti nella domanda di aiuto non corrispondono a quelli previsti dalla scheda di misura il Sistema non permette l'inoltro della domanda.

6.2.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dall'OCM Vitivinicolo "Investimenti" e si impegna a:

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- che le attrezzature acquistate con la presente istanza non sono in sostituzione di analoghe attrezzature presenti in azienda ai sensi del Reg. CE n. 555/2008, art. 17 comma 3;
- di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- che ha conferito mandato di rappresentanza a soggetto abilitato per la presentazione della domanda;
- che le spese dichiarate non sono state effettuate prima della data di presentazione della domanda informatizzata;
- di impegnarsi (nel caso di adesione all'azione 3) a presentare la copia del permesso di costruire o, in alternativa, la copia della denuncia di inizio attività (DIA) oppure la copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a seconda della certificazione richiesta dal comune nel cui territorio si svolgono i lavori, assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia competente la data di ultimazione degli investimenti;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- di aver presentato la denuncia di produzione e la dichiarazione vitivinicola nella campagna precedente alla presentazione della domanda (con eccezione dell'azione 5);
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti dell'aiuto ottenuto a seguito della presente domanda saranno resi pubblici per due anni nei registri dei beneficiari dei fondi comunitari e che tali informazioni possono essere trattate da organismi di controllo Comunitari e Nazionali.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria viene svolta dal funzionario incaricato della Amministrazione provinciale **entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande (28.02.)**, ed ha la finalità di valutare la correttezza della compilazione della domanda, il possesso dei requisiti di ammissione in capo al richiedente, la completezza della documentazione, la coerenza con gli obiettivi individuati per le singole azioni e l'ammissibilità delle spese previste.

Le Amministrazioni Provinciali accertano in proposito che la domanda:

- sia pervenuta entro i termini previsti;
- sia stata firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'azienda e sia presente una copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- verifica della presentazione della denuncia di produzione e della dichiarazione vitivinicola nella campagna precedente alla presentazione della domanda (con eccezione dell'azione 5);
- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e che la spesa richiesta sia coerente con i criteri stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura.

A conclusione dell'istruttoria le Amministrazioni provinciali procedono:

- all'inserimento informatico a SIARL dei risultati dell'istruttoria comprensivi della spesa ammessa per i rispettivi beneficiari;
- alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi punteggi.

Tale elenco sarà successivamente trasmesso alla DGA e in copia ad OPR.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte dell'ufficio preposto di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. In questo caso l'ufficio invia al richiedente un'unica richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni da produrre inderogabilmente entro 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata A/R. Qualora i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro tale termine, la domanda viene valutata con riferimento agli elementi presenti nel fascicolo.

A conclusione dell'istruttoria, l'Amministrazione provinciale redige il verbale nel quale esprime un parere positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa.

7.1 COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA

Al termine dell'istruttoria le Amministrazioni provinciali comunicano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- il punteggio di priorità attribuito;
- l'importo del contributo ritenuto ammissibile;
- l'eventuale non ammissibilità all'aiuto con la motivazione dell'esclusione.

Nei casi in cui l'esito dell'istruttoria risulti di parziale o totale non ammissibilità, la predetta comunicazione deve contenere le relative motivazioni e indicare le modalità per avvalersi del diritto di accesso agli atti e per procedere ad eventuale ricorso.

8. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Alla chiusura dei termini per l'istruttoria delle domande le Province pubblicano la graduatoria e la DGA definisce, **entro il 20 aprile** di ogni anno, il riparto finanziario provinciale.

Successivamente le Amministrazioni provinciali, nel rispetto della graduatoria approvata, ammettono a finanziamento i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DG Agricoltura alla Provincia con il decreto di riparto approvato.

Le Province informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:

- rinunce;
- impossibilità di utilizzare l'intero budget assegnato per insufficienza di domande;
- impossibilità di finanziare parzialmente l'ultima domanda utile in graduatoria.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto della graduatoria approvata, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione alle Amministrazioni provinciali.

9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito dell'istruttoria di collaudo. Viene erogato in un'unica soluzione previa verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità effettuata attraverso i controlli amministrativi ed in loco.

9.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE

Il contributo è liquidato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

pagamento, rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale; se la fattura è di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

Per l'erogazione del contributo, i richiedenti devono presentare la seguente documentazione giustificativa:

- le fatture **in originale** ed i relativi adempimenti di quietanza con dichiarazione liberatoria, da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva alla presentazione della domanda informatizzata;
- copia del corrispettivo di pagamento (bonifico bancario o bollettino postale).

9.2 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione del contributo ai beneficiari è effettuata dall'OPR sulla base delle proposte avanzate dalle Amministrazioni Provinciali.

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema.

Una volta compilati in ELEPAG, gli elenchi devono essere stampati, firmati ed inviati in copia cartacea all'OPR, fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:

- timbro recante la dicitura "Visto si liquidi";
- timbro e firma del dirigente responsabile.

Gli elenchi devono essere corredati dal report di accompagnamento dell'elenco di liquidazione generato da ELEPAG.

Le Province sono tenute ad inviare ad OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inserite nella graduatoria **entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno**. L'invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l'invio dell'elenco cartaceo. Una copia dell'elenco cartaceo deve rimanere presso la Provincia.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato **entro il 15 ottobre**.

10. CONTROLLI

10.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI ISTRUTTORIA

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande.

Le Province, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:

- correttezza e completezza della domanda: domanda cartacea presentata nei termini, presenza copia del documento d'identità in corso di validità e completezza anagrafica del richiedente;
- possesso dei requisiti di ammissione in capo al richiedente;
- rispetto dei limiti e ammissibilità degli interventi richiesti;
- congruenza della "relazione tecnica" rispetto al piano di investimenti richiesto in domanda;
- correttezza dell'importo delle spese inserite nella domanda con la documentazione prodotta a corredo della stessa;
- congruenza dei prezzi rispetto ai preventivi allegati alla domanda e, nel caso non sia stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, controllo della dichiarazione del richiedente;
- assegnazione del punteggio al fine della graduatoria.

10.2 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI COLLAUDO

In tale fase i funzionari delle Amministrazioni provinciali verificano, sul 100% delle domande di pagamento, che:

- la data di inizio delle operazioni e/o degli interventi sia successiva alla domanda inviata tramite SIARL e che le operazioni e/o gli interventi **siano completati entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno**;
- le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- l'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate sia al netto dell'I.V.A.;
- per gli stessi interventi non sia stato richiesto e ottenuto, allo stesso titolo, contributi da parte di altri organismi ed enti pubblici

comunitari, nazionali e locali;

- gli interventi siano correttamente eseguiti, nonché vi sia corrispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato;
- sia presente, nel caso di adesione all'azione 3, la copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, titolo III art. 62, la denuncia di inizio attività (DIA) oppure copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a seconda della certificazione richiesta dal comune nel cui territorio si sono svolti lavori, assentita per le opere connesse con il programma di investimento.

10.3 CONTROLLI IN LOCO

Al fine di garantire una corretta erogazione dei contributi comunitari sono previsti, a completamento dei controlli amministrativi e delle eventuali verifiche sullo stato di attuazione delle opere, i controlli in loco di tutte le operazioni contenute nelle domande di aiuto.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

Il controllo in loco è volto all'accertamento della documentazione tecnico-amministrativa sopra elencata e alla:

- verifica della effettiva presenza dei beni materiali conformi a quanto approvato in fase istruttoria (az. 1, 2, 3, 4, e 5);
- verifica delle attività svolte e della loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria (azione 6).

In seguito al controllo in loco deve essere redatto il relativo verbale.

Il verbale di controllo, redatto su modello predisposto da OPR, deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data e l'ora del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo;

Se dai controlli effettuati risulta che le azioni indicate in domanda non sono state realizzate o non sono stati mantenuti gli impegni, l'aiuto è liquidato previa detrazione dell'importo ammesso per la singola azione sulla quale si è verificata l'irregolarità e solo se l'investimento rimanente è maggiore del limite minimo ammesso pari a 10.000 euro.

In questo caso il tecnico istruttore è tenuto ad aggiornare il calcolo del punteggio poiché, qualora esso compori una posizione in graduatoria diversa rispetto a quella iniziale, il contributo potrà essere erogato soltanto se la domanda risulta comunque collocata tra gli ammessi in graduatoria.

10.4 CONTROLLI EX POST

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni, ovvero:

- 3 anni per l'acquisto di attrezzature informatiche, recipienti per l'affinamento del vino, macchine per la movimentazione del magazzino e attrezzature similari;
- 5 anni per l'acquisto di impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la costruzione e ristrutturazione di uffici aziendali.

L'OPR individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a controllo a campione. L'estrazione a campione viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio; il campione riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno l'1% della spesa ammissibile.

L'estrazione delle domande è eseguita da OPR che comunica alle Amministrazioni provinciali le domande estratte e da controllare.

Scopo del controllo ex post è:

- la verifica del mantenimento degli impegni;
- l'accertamento che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche sostanziali;
- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere un verbale specifico e la relativa check-list per misura di controllo ex-post. I verbali devono essere inviati all'OPR.

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

<i>Fasi</i>	<i>Descrizione delle fasi</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Tempistiche</i>
Presentazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande, stampa della copia cartacea e firma da parte del beneficiario	Beneficiario	entro il 28/02
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione della graduatoria	Provincia	entro il 29/03
Riparto delle risorse	Approvazione del riparto	DGA	entro il 20/04
Comunicazione ai beneficiari	Invio comunicazione ai beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DGA alla Provincia	Provincia	entro il 30/04
Comunicazione eventuali varianti	Invio richiesta formale alla Provincia da parte del beneficiario	Beneficiario	entro il 15/06

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

<i>Fasi</i>	<i>Descrizione delle fasi</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Tempistiche</i>
Istruttoria delle varianti	Esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa e comunicazione al beneficiario	Provincia	entro il 29/06
Conclusione degli investimenti	Attuazione degli investimenti indicati in domanda	Beneficiario	entro il 31/07
Istruttoria di collaudo	Controllo in loco sul 100% delle domande	Provincia	entro il 10/09
Predisposizione elenchi di liquidazione	Invio ad OPR degli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria	Provincia	entro il 20/09
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi	OPR	entro il 15/10

11. SOGGETTI COINVOLTI

- Organismo Pagatore Regionale Lombardia (OPR) in qualità di soggetto responsabile per l'autorizzazione, l'esecuzione, la contabilizzazione dei pagamenti, nonché dei controlli;
- Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA) in qualità di soggetto responsabile della programmazione nel settore vitivinicolo e del riparto finanziario delle risorse assegnate dal MIPAAF alla Regione Lombardia e del Sistema Informativo Agricolo della Regionale Lombardia (SIARL);
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;
- AGEA Coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento nazionale.

OPR in particolare ha competenza nella effettuazione dei controlli relativi al regime di aiuti finanziati dal FEAGA.

OPR può delegare talune funzioni ad altri Organismi Delegati quali le Province. In particolare, le Province, sulla base di una convenzione, effettuano attività di ricezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, eseguono i controlli in loco, predispongono le graduatorie, gli elenchi di proposta di liquidazione, necessari per l'ammissione delle domande al regime di aiuto.

11.1 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DELLA REGIONE LOMBARDIA (SIARL)

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche agricole e agro-industriali hanno accesso al SIARL, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

La gestione del sistema informativo è competenza di Regione Lombardia; per accedere al sistema occorre essere abilitati dai responsabili autorizzati dell'Organismo Pagatore Regionale che attribuiscono a ciascun soggetto uno specifico profilo utente e, in funzione di tale profilo, rilasciano le abilitazioni per l'accesso al sistema (login/password).

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraverso il controllo della login/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

In particolare, nel fascicolo aziendale è riportato l'identificativo del funzionario che ha effettuato l'ultimo aggiornamento (a seguito della chiusura di un procedimento) o l'archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l'operazione.

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo aziendale e a tutti i procedimenti ad esso collegati, solo se preventivamente autorizzati ed abilitati (mediante rilascio di login/password) dalla Regione Lombardia - Direzione Organismo Pagatore Regionale.

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai soggetti abilitati all'accesso al sistema, con uno specifico profilo utente, come i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o gli studi tecnici di liberi professionisti. I soggetti delegati possono accedere ai fascicoli aziendali e ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno attribuito loro una delega.

12. DOSSIER DI DOMANDA

All'avvio del procedimento amministrativo la Provincia costituisce il dossier di domanda.

La copertina del dossier deve riportare:

- numero della domanda;
- nominativo del richiedente;
- CUA del richiedente;
- nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria della domanda.

Il dossier deve contenere:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc.;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali e le check-list, riportanti la data di compilazione e la firma del funzionario istruttore, relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le copie delle fatture di acquisto del materiale e/o fornitura di servizi, debitamente annullate;

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del dossier o sul retro di copertina.

Il dossier deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta.

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE n. 885/2006, gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e gli atti devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data del pagamento dell'aiuto.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

13. GRADUATORIA

Le Province redigono, approvano e pubblicano:

- la graduatoria provinciale, in base ai criteri definiti dalla DG Agricoltura;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

La graduatoria deve riportare per ogni beneficiario:

- n. progressivo della graduatoria;
- n. di domanda;
- CUA e denominazione del beneficiario;
- data di nascita del beneficiario;
- punteggio assegnato a ogni beneficiario;
- importo ammissibile a finanziamento.

La graduatoria è contestualmente inviata a OPR e alla DGA.

La graduatoria delle domande mantiene validità sino al **15 ottobre** dello stesso anno; pertanto le domande non ammesse a finanziamento per indisponibilità finanziaria non potranno essere inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

Le aziende non finanziate hanno comunque la facoltà di ripresentare la domanda di aiuto nell'anno successivo a quello di esclusione, sempre che sussistano i requisiti di ammissibilità.

14. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni, il provvedimento assume carattere definitivo. Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza e il controllo in loco, se necessario, devono compiersi entro i 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni consecutivi dal termine stabilito per il riesame, deve essere inviato all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale del contributo, nel caso in cui il riesame confermi il permanere di tali esiti;

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza parziale o totale.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza della concessione del contributo, al rispetto di tutte le condizioni e regole stabilite dalla misura approvata dalla DGA e dal presente manuale, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto alla Provincia entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

16. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, le Amministrazioni provinciali notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPR il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

Una domanda di contributo può essere corretta anche dopo la data ultima di presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti da OPR. La domanda di contributo può essere corretta solo in seguito all'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente tramite una "variante autorizzata".

Per le modalità di gestione dell'errore palese, si rimanda al d.d.u.o. n. 10943 del 27/10/2009 "Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006".

17. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario; in caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può decidere di non concedere il subentro.

Nel caso in cui il soggetto che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua; in questo caso il soggetto cedente non è tenuto alla restituzione delle somme già percepite.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni consecutivi dal perfezionamento della transazione.

18. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi e deve essere inoltrata formalmente alla Provincia, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 15 del presente manuale, il recesso anticipato comporta la decadenza totale dell'aiuto.

19. ACCESSO AGLI ATTI E RICORSO

19.1 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati: OPR, Province, DGA.

19.2 CONTESTAZIONI AL PROVVEDIMENTO DI NON RICEVIBILITÀ, NON AMMISSIBILITÀ, NON FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA.

Avverso agli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dalle Province e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

19.3 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che:

- ai fini dell'erogazione del contributo previsto dalla misura in argomento, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio;
- i dati acquisiti verranno trattati da OPR, dalle Amministrazioni Provinciali e/o da soggetti diversi che a vario titolo hanno accesso a tali dati, con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza relativi al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

ALLEGATI

Allegato A - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Reg. (CE) n. 491 del 25 maggio 2009 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante disposizioni sull'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, così come modificato dal Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (CE) n. 885/2006 del 22 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccolo e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;
- Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Comunicazione C (88) 1696 della Commissione, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 259 - Serie C, del 06.10.1988;
- D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- DM del MIPAAF del 26 settembre 2008 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- DM del MIPAAF del 04 marzo 2011 n. 1831 "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
- L.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

Allegato B - DEFINIZIONI

- a) **Produttore:** persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino.
- b) **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di conduzione, sesto d'impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno, anno d'impianto, forma di allevamento.
- c) **Campagna viticola:** la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
- d) **ELEPAG** – procedura informatica, presente sul SIARL, per la creazione automatica degli Elenchi di Pagamento; ELEPAG acquisisce dal SIARL tutte le informazioni relative ai beneficiari necessarie per la redazione degli elenchi.

Modello I

OCM VINO - Reg. (CE) 491 /2009

INVESTIMENTI - Campagna _____

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

Provincia _____

Domanda n. _____

Richiedente _____

CUAA impresa _____

Partita IVA impresa _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post _____

in data __/__/__ ha effettuato il controllo ex post della domanda ammessa al regime di aiuti relativo agli INVESTIMENTI - Campagna ____/____

IMPEGNI:	NP	SI	NO
Consentire il regolare svolgimento dei controlli	//	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nel caso di acquisto di attrezzature informatiche, recipienti per l'affinamento del vino, macchine per la movimentazione del magazzino e attrezzature similari, nei primi 3 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nel caso di acquisto di impianti, macchinari e arredi, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per lo stesso investimento non è stato richiesto né ottenuto nessun altro contributo pubblico	//	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACCERTATO il mantenimento degli impegni, il sottoscritto funzionario**DICHIARA**

che l'esito del sopralluogo è:

 Positivo **Parzialmente positivo** in quanto: _____ **Negativo** (specificare le motivazioni): _____

Data _____

IL FUNZIONARIO

Firma del beneficiario o di un suo delegato _____

Modello II

INVESTIMENTI - Campagna _____

RELAZIONE TECNICA

Domanda n.

A. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente

B. Il Progetto

1. Obiettivi

2. Descrizione delle strutture aziendali, delle macchine e dell'organizzazione del lavoro

3. Interventi previsti con indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale

4. Tempistica di realizzazione delle singole operazioni

D.G. Cultura

D.d.s. 5 dicembre 2011 - n. 11908

Approvazione delle risultanze dell'istruttoria dei progetti pervenuti in seguito all'invito a presentare domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali anche organizzati in reti e sistemi museali locali, di cui al d.d.s. 11 luglio 2011, n. 6327

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI

Vista la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 avente ad oggetto «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 12 dove è previsto che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, adotti iniziative e conceda contributi finalizzati allo sviluppo dei musei e delle raccolte museali;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» e in particolare l'art. 4, commi 130 e 131 concernenti funzioni e compiti della regione nell'ambito della conservazione, gestione, promozione, valorizzazione dei beni culturali;

Richiamata la d.g.r. 29 giugno 2011, n. IX/ 1925 «Criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/74 e sue modifiche e integrazioni»;

Richiamato inoltre il proprio decreto dell'11 luglio 2011 n.6327 «Approvazione e pubblicazione di un invito a presentare domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali anche organizzati in reti e sistemi museali locali», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n. 28, del 15 luglio 2011, col quale, tra l'altro si sono stabiliti modalità e criteri relativi alle attività di istruttoria e valutazione dei progetti;

Vista la relazione prodotta dalla Struttura Musei, biblioteche, archivi - parte integrante e sostanziale del presente atto come allegato A - contenente gli esiti delle attività istruttorie e di valutazione dei progetti acquisiti a seguito dell'invito di cui sopra e la conseguente formulazione degli elenchi:

- a) dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, di sistemi museali locali e di reti regionali di musei,
- b) dei progetti presentati dalle Province lombarde per le funzioni delegate di sviluppo dei sistemi museali locali;

distinti tra: progetti non ammessi alla valutazione, progetti non finanziabili, progetti finanziabili ma senza assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie e progetti che hanno avuto assegnazioni di contributo per un importo complessivo di Euro 538.000, di cui 160.000 destinati alle Province lombarde per le funzioni delegate, così come previsto dal citato d.d.s. 11 luglio 2011 n. 6327;

Ritenuto di approvare la relazione predetta con gli elenchi formulati così come sopra specificato - parte integrante e sostanziale del presente atto come allegato A -;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa:

1. di approvare come allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, la relazione contenente gli elenchi:

- a) dei progetti di musei di enti locali o di interesse locale, di sistemi museali locali e di reti regionali di musei;
- b) dei progetti presentati dalle Province lombarde per le funzioni delegate di sviluppo dei sistemi museali locali;

e relative assegnazioni di contributo regionale, per un importo complessivo di Euro 538.000;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato A, sua parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sui siti web istituzionali della Regione Lombardia;

3. di dare atto che il Dirigente della Struttura Musei, biblioteche, archivi provvederà ad acquisire l'accettazione del contributo regionale per la realizzazione dei progetti approvati, nelle modalità e nei termini previsti dal d.d.s. 11 luglio 2011 n. 6327;

4. di dare atto che, nel caso di mancata accettazione del contributo da parte dei soggetti individuati dagli elenchi di cui

sopra, si provvederà alla selezione di altri progetti presenti tra quelli ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle dotazioni finanziarie, utilizzando gli stessi criteri di valutazione;

5. di dare atto che il Dirigente della Struttura Musei, biblioteche e archivi provvederà, con successivo atto, all'impegno delle quote di contributo previsto a favore dei soggetti di cui si è acquisita l'accettazione del contributo.

Il dirigente
Claudio Gamba

_____ . _____

U.O. Istituti e luoghi della cultura, Struttura Musei, biblioteche, archivi.

Invito a presentare domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali, anche organizzati in reti e sistemi museali locali, di cui al d. d. s. n. 6327 dell'11 luglio 2011 : **Relazione finale di sintesi delle attività istruttorie**

Referente per l'istruttoria degli interventi: Struttura Musei, biblioteche, archivi ed in particolare U.O.O. Musei, Raccolte e Sistemi museali; referente per i progetti presentati da reti regionali di musei e per i progetti di didattica ed educazione al patrimonio: U.O.O. Educare al patrimonio e promozione delle reti e di servizi culturali.

Con riferimento alle attività istruttorie svolte a valere sull'invito anno 2011, di cui al d. d. s. n. 6327 dell'11 luglio 2011, si fornisce di seguito relazione in merito alle attività svolte ed alle risultanze emerse.

Le attività istruttorie hanno avuto ad oggetto:

- la verifica della correttezza delle procedure e tempi di inoltro delle domande;
- la verifica della corrispondenza dei progetti presentati alle tipologie identificate, alle spese ammissibili, alle soglie di costo individuate e al periodo di attuazione previsto per la realizzazione;
- la verifica della completezza della documentazione prodotta.

Infine, con specifico riferimento ai parametri di valutazione fissati dall'invito, si è provveduto a rilevare la corrispondenza o meno dei progetti presentati a tutta una serie di parametri valutativi relativi ai loro contenuti.

Si sono dunque effettuate le predette attività e provveduto a formulare le relative valutazioni tecniche sui progetti, nel rispetto dei parametri di valutazione previsti, rilevando le necessarie integrazioni e/o chiarimenti da produrre sulla documentazione inoltrata.

I progetti presentati e le tipologie ammesse al finanziamento

Sono state ricevute in totale **124** domande di cui **9** presentate dalle province lombarde per le funzioni delegate di sviluppo di sistemi museali locali - la cui dotazione finanziaria è pari ad € 160.000,00 - e **115** domande inoltrate da musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 378.000,00.

A) Progetti di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei

Sono state ricevute, come sopra detto, **115** domande di cui **15** relative a progetti di sistemi museali, **5** di reti regionali e **95** di musei e raccolte ed in particolare:

- 56 di musei riconosciuti;
- 21 di raccolte museali riconosciute;
- 18 di istituti non riconosciuti.

Considerando le domande per territorio, esse si distribuiscono come segue:

Provincia N. Totale	Domande di Musei Riconosciuti	Domande Di Raccolte Museali Riconosciute	Domande di Istituti non riconosciuti	Domande di Sistemi Museali	Domande Di Reti Di Musei
BERGAMO 18	6	7	2	1	2
BRESCIA 13	8	2	/	3	/
COMO 9	2	1	5	1	/
CREMONA 6	3	1	/	2	/
LECCO 3	1	/	1	/	1
LODI 3	1	/	1	1	/
MANTOVA 17	9	4	2	1	1
MILANO 20	14	2	3	/	1
MONZA E BRIANZA 2	1	1	/	/	/
PAVIA 12	4	1	3	4	/
SONDRIO 3	1	1	/	1	/
VARESE 9	6	1	1	1	/
Totale 115	56	21	18	15	5

Le tipologie di intervento contemplate dall'invito sono le seguenti:

- allestimenti museali;
- studio, ricerca e catalogazione del patrimonio;
- restauro di beni mobili e di collezioni;
- didattica museale ed educazione al patrimonio;
- formazione e aggiornamento del personale;
- messa a norma della sede e dell'allestimento, dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche;

esse rispondono alle precise finalità dell'invito stesso, tra cui il potenziamento degli interventi direttamente collegati al raggiungimento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale ed il potenziamento degli standard di qualità ex d.g.r. del 20 dicembre 2002 n. 7/11643.

I **115** progetti, distinti per provincia, si articolano nel modo seguente:

	restauro	allestimenti museali	studio, ricerca, catalogazione	didattica ed educazione al patrimonio	formazione	messa a norma sede della sede
BG	2	6	2	3	1	4
BS		5	1	4	2	1
CO		2		2		5
CR	1	2		3		
LC			2			1

	restauro	allestimenti museali	studio, ricerca, catalogazione	didattica ed educazione al patrimonio	formazione	messa a norma sede della sede
LO		1		2		
MB			1	1		
MI	4	4	4	4	1	3
MN	1	8	1	4		3
PV	1	4	2	2		3
SO	1	1			1	
VA	1	2	2	3		1
Totale	11	35	15	28	5	21

Il rapporto tra le tipologie di intervento e le categorie dei soggetti è qui di seguito riportato

	restauro	allestimenti museali	studio, ricerca, catalogazione	didattica ed educazione al patrimonio	formazione	messa a norma sede della sede
Reti di musei			2	2	1	
Sistemi museali	1	1	1	8	3	1
Musei riconosciuti	9	21	7	16	1	2
Raccolte riconosciute	1	11	5	2		2
Istituti non riconosciuti		2				16

Il totale del costo dei progetti presentati ammonta a € 3.580.274,41;

la richiesta di intervento finanziario è pari a € 2.203.905,02.

Considerando i progetti per Provincia

Provincia	Costo Totale Progetti	Richieste	%
Bergamo	590.810,93	339.091,72	15,39%
Brescia	389.795,00	226.158,00	10,26%
Como	360.724,90	227.040,04	10,30%
Cremona	160.298,80	103.199,00	4,68%
Lecco	41.280,00	27.897,00	1,27%
Lodi	115.942,00	80.365,00	3,65%
Mantova	470.883,11	300.297,07	13,63%
Milano	778.432,94	472.701,19	21,45%
Monza e Brianza	28.840,00	14.420,00	0,65%
Pavia	312.081,80	231.202,71	10,49%
Sondrio	45.010,93	23.966,29	1,09%
Varese	286.174,00	157.567,00	7,15%
Totale	3.580.274,41	2.203.905,02	100,00%

Il maggior numero di progetti riguarda interventi relativi a **allestimenti museali**: sono in numero di 35 per un costo pari a € 1.157.059,12 che corrisponde al 32,32% del totale; se a questa cifra sommiamo € 652.697,88, corrispondenti al costo dei 21 progetti di messa a norma della sede - per il 2011 tipologia progettuale considerata a sé stante, separata dagli allestimenti e resa «scelta obbligatoria» per gli istituti museali non riconosciuti - si arriva a un totale di € 1.809.757, che corrisponde al 50,67% della spesa complessiva, con variazioni non significative rispetto all'andamento del 2010.

Il costo dei progetti di allestimento e messa a norma della sede museale si conferma, anche per il 2011, indiscutibilmente come l'onere economico-tecnico più sentito dagli enti. Si tratta di riallestimenti parziali o generali delle raccolte, della predisposizione di nuovi apparati didascalici, dell'allestimento di laboratori o di depositi, oppure di adeguamenti funzionali legati alla conservazione e sicurezza dei beni, delle persone e degli edifici museali. In alcuni casi si tratta del completamento di interventi avviati negli scorsi anni con il cofinanziamento regionale. In generale si può affermare che le indicazioni e raccomandazioni offerte dalla Regione Lombardia in sede di accreditamento, continuano a ricevere dagli enti risposte concrete, rapportate alla capacità di spesa di ciascuno. La richiesta è di € 745.257,15 per allestimenti museali e di € 371.449,57 per messa a norma della sede, per un totale di € 1.116.706,72.

I progetti di restauro sono in numero di 11, per un costo complessivo di € 296.546,70: l'8,06% del totale e una richiesta di € 177.535,55.

Rispetto al 2010 il numero dei progetti di restauro si è dimezzato, tornando ai volumi del 2008/09.

In numero di 28 sono i progetti di didattica museale ed educazione al patrimonio - con un 27% di incremento rispetto al 2010 - per un costo complessivo di € 898.863,71, pari al 24,67% del totale e una richiesta di € 543.756,00.

Dei 28 progetti, 8 sono di sistemi museali e 2 di reti di musei.

Si conferma che l'attività dei servizi educativi, sebbene in un momento di contrazione delle risorse disponibili, viene ritenuta strategica da una significativa percentuale di istituti, anche organizzati in rete o in sistema.

Destinatari dei progetti sono sia il pubblico scolastico, sia il pubblico con disagio, sia quello indifferenziato e una particolare attenzione è rivolta all'affinamento di strumenti già attivati, allo scopo di rendere più efficace l'azione educativa del museo, talvolta anche con il ricorso alle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda le reti regionali di musei, il numero di progetti non è variato significativamente rispetto agli anni passati, così come le tipologie prescelte (educazione e studio e ricerca); si rileva il consolidamento di reti che lavorano con continuità da alcuni anni con risultati significativi e che evidentemente ritengono vantaggioso investire in azioni condivise e in una comune progettualità.

I progetti di studio, ricerca e catalogazione dei beni, rispondono a uno dei requisiti fondamentali di un istituto museale: la ricerca, con la conservazione, è l'attività che connota la specificità dell'offerta culturale. Va da sé che gli ambiti presi in considerazione dai progetti, si relazionano alla natura e caratteristica del museo da cui discendono e vanno a costruire quella bibliografia scientifica che costituisce la risorsa del nostro patrimonio culturale. Ne sono stati presentati all'attenzione 15, con un decremento del 21% rispetto allo scorso anno, nonostante la presenza anche di progetti di catalogazione, esclusi dal bando 2010. Il costo complessivo dei 15 progetti ammonta a € 432.507,00, il 12,44% del totale e una richiesta di € 274.116,75, il 43,5% in meno rispetto allo scorso anno.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

Sono 5 i progetti relativi ad attività di formazione del personale operante nei musei, contro i 3 del 2010: costo totale € 142.600,00 pari al 4,16% del totale e una richiesta di € 91.790,00, per un incremento pari al 156%.

La dotazione finanziaria ammonta a € 378.000,00.

Esiti dell'istruttoria e proposta di cofinanziamento

Come previsto dall'invito, dell'insieme dei progetti esaminati si è costruito un elenco su cui si è graduata la proposta di cofinanziamento: l'elenco distingue tra i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore ai limiti richiesti per l'ottenimento del cofinanziamento pubblico e i progetti che, come punteggio, si pongono al di sotto della soglia, stabilita in 15 punti; a parte vengono elencati i progetti che, per motivi diversi, non sono stati ammessi alla valutazione.

Tra i progetti che, secondo i parametri stabiliti dall'invito, si sono posizionati utilmente nell'elenco,

viene fatta un'ulteriore distinzione tra quelli che hanno avuto assegnazioni di finanziamento e i progetti ammessi, ma non finanziabili per esaurimento delle dotazioni finanziarie.

Risultano 103 i progetti che sono stati ammessi ai parametri di valutazione; 12 i progetti che, per motivi diversi, non sono stati considerati valutabili: 4 di istituti riconosciuti e 8 di non riconosciuti.

La proposta attiene a 43 progetti:

31 di istituti riconosciuti, distribuiti tra

- allestimenti museali (12)
- studio, ricerca e catalogazione del patrimonio (5)
- restauro di beni mobili e di collezioni (4)
- didattica museale ed educazione al patrimonio (9)
- messa a norma della sede e dell'allestimento, dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche (1);

4 di istituti non riconosciuti, per altrettanti progetti di messa a norma, unica tipologia per la quale l'invito ha previsto una loro partecipazione all'invito;

3 di Reti regionali di musei distribuiti tra:

- studio, ricerca e catalogazione del patrimonio (1)
- didattica museale ed educazione al patrimonio (2);

5 di Sistemi museali locali distribuiti tra:

- restauro di beni mobili e di collezioni (1)
- didattica museale ed educazione al patrimonio (2)
- messa a norma della sede e dell'allestimento, dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche (1)
- formazione e aggiornamento del personale (1).

Qui di seguito si dà la distribuzione territoriale del complesso delle domande che risultano oggetto di finanziamento e la quantificazione per tipologia di intervento.

Provincia	Domande di musei e raccolte museali riconosciuti	Domande di musei e raccolte museali non riconosciuti	Domande di reti di musei	Domande di sistemi museali riconosciuti	Totale
BERGAMO	5	1	1	1	8
BRESCIA	4			1	5
COMO	2	1			3
CREMONA	3				3
LECCO			1		1
LODI	1			1	2
MANTOVA	2		1	1	4
MILANO	7	1			8
MONZA E BRIANZA					
PAVIA	2				2
SONDRIO	1				1
VARESE	4	1		1	6
Totale	31	4	3	5	43

Provincia	allestimenti	messa a norma	restauro	progetti di studio, ricerca, catalogazione	formazione	didattica museale
BERGAMO	2	2			1	3
BRESCIA	3	1		1		
COMO	1	1				1
CREMONA	1		1			1
LECCO				1		
LODI						2
MANTOVA	1					3
MILANO	1	1	2	2		2
MONZA E BRIANZA						
PAVIA	1			1		
SONDRIO			1			
VARESE	2	1	1	1		1
Totale	12	6	5	6	1	13

Elenco dei progetti di musei e raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei ammessi e finanziati

AMMESSI E FINANZIATI			
PROVINCIA	ENTE	PROGETTO	CONTRIBUTO IN EURO
MI	Fondazione Museo teatrale alla Scala, Milano	Restauro pianoforte Liszt - Steinway	8.000,00
MN	Comune di Asola - Museo Civico Goffredo Bellini	MA-NET per il pubblico	12.000,00
MI	Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Museo Martinitt e Stelline, Milano	La didattica delle fonti al Museo: tre anni di ricerca e sperimentazione didattica al Museo Martinitt e Stelline	6.000,00
VA	FAI - Museo di Villa Menafoglio Litta Panza, Varese	L'arte si mostra sotto un'altra luce	4.000,00
BG	Fondazione Adriano Bernareggi- Museo Adriano Bernareggi, Bergamo	Una pedagogia dell'arte, affinché il bello sia per tutti....	10.000,00
BS	Comunità Montana di Valle Trompia - Sistema Museale di Valle Trompia	Saper fare e saper comunicare: per una diffusione del «concetto di sicurezza» nel Sistema Museale di Valle Trompia	9.500,00
BG	Associazione Ricerche tessili storiche - Museo del Tessile, Leffe	Opere di messa a norma della sede definitiva del Museo del Tessile	9.700,00
BS	Fondazione Giacomini Meo Fiorot - Musei Mazzucchelli, Ciliverghe di Mazzano	Allestimento nuova sezione museale: Maria Luisa Squarcialupi	6.000,00
CO	Ente Villa Carlotta - Museo di Villa Carlotta, Tremezzo	Natura e cultura alla portata di tutti: discovery stations a Villa Carlotta	13.000,00
BG	Fondazione Adriano Bernareggi - Rete dei Musei Ecclesiastici della Diocesi di Bergamo	Promozione del patrimonio nel territorio e formazione del personale	8.400,00
BS	Comune di Desenzano del Garda - Civico museo archeologico G.Rambotti	Comunicazione e conservazione: il Museo Rambotti e la cultura del miglioramento continuo	4.000,00
BG	Comune di Bergamo - Museo civico di Scienze naturali E. Caffi	Cervo Fossile: completamento dell'allestimento e della fruizione del patrimonio paleontologico museale	14.000,00
CR	Comune di Crema - Museo civico di Crema e del Cremasco	Riallestimento della sezione archeologica del Museo civico di Crema	9.600,00
MI	FAI - Museo di Villa Necchi Campiglio, Milano	Restauro dell'arazzo raffigurante Caccia al Cervo con figure mitologiche, fine XVI secolo Manifattura di Bruxelles	8.400,00
SO	Comune di Sondrio - Museo Valtellinese di Storia e Arte	MVSA60 Storie da museo progetto pluriennale per il recupero e la valorizzazione delle opere simbolo del museo - Anno 2011	4.400,00
BG	Comune di Bergamo - Museo archeologico	Archeducando 2011. Prosecuzione del progetto di didattica e archeologia nella provincia di Bergamo	8.000,00
CR	Comune di Casalmaggiore - Museo Diotti	Il Museo Diotti per i ragazzi	4.700,00
BG	Rete degli orti botanici della Lombardia, Bergamo	Le piante e l'alimentazione: un progetto educativo-museale della Rete degli Orti Botanici della Lombardia	16.000,00
BS	Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù	Allestimento illuminotecnico nuovi espositori museali	12.000,00
CO	Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Museo Diocesano di Arte Sacra, Scaria Intelvi	Museo Diocesano di Arte Sacra	13.600,00
LO	Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano	Progetto Est - Dalla foresta alla giungla urbana	12.000,00
MI	Comune di Milano - Civiche Raccolte grafiche e fotografiche	Studio e ricerca sul fondo «Raccolta Luca Beltrami» del Civico archivio fotografico, seconda annualità	9.000,00
MN	Provincia di Mantova - Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani	Interventi per lo sviluppo della Didattica e dell'Educazione al patrimonio nei musei del Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani: promozione integrata dei progetti educativi di tutti i musei e di nuove collezioni, percorsi e laboratori attraverso i quali il museo si racconta (2ª fase)	14.500,00
MN	Comune di Suzzara - Galleria del Premio Suzzara	Galleriadarte	5.000,00
VA	Provincia di Varese - Sistema Museale Archeologico della Provincia di Varese (SiMArch)	Manutenzione e restauro di beni del patrimonio SiMArch - II Annualità	7.300,00
VA	Istituto superiore di studi religiosi - Museo di Villa Cagnola, Gazzada Schianno	Raccolta museale Guido Cagnola	4.700,00
CO	Comune di Como - Musei Civici	Pinacoteca civica - Sezione Rinascimento, ultimazione allestimento	11.000,00
MN	Gruppo archeologico di Cavriana - Museo archeologico dell'Alto mantovano	Adeguamento - rifacimento impianto di illuminazione centrale	4.500,00
BG	Fondazione Fantoni de Rascarolo - Casa Museo Fantoni, Rovetta	Ampliamento della superficie espositiva dedicata alle opere degli scultori Fantoni	9.000,00
CR	Associazione Museo del Lino, Pescarolo	Il torcitoio del Museo del Lino: progetto di restauro	4.300,00
LC	Consorzio Parco Monte Barro - Rete dei Musei e dei beni Etnografici lombardi, Galbiate	Il cibo e gli uomini. L'alimentazione nelle collezioni etnografiche lombarde	6.300,00
MI	Fondazione Pime - Museo Popoli e Culture, Milano	Il Museo popoli e culture. Dal percorso formativo «Progettare insieme per un patrimonio interculturale» alla messa a regime del progetto TAM TAM tutti al Museo	13.000,00

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

PROVINCIA	ENTE	PROGETTO	CONTRIBUTO IN EURO
MI	Comune di Castano Primo - Museo civico Gaetano Prevati	Allestimento dei sistemi di sicurezza del Museo civico Gaetano Prevati	6.000,00
VA	Parrocchia della B.V. del Rosario di Castiglione Olona - Museo della Collegiata	La valorizzazione del dettaglio. Progetto di allestimento permanente per la collezione di opere mobili del Museo	12.000,00
MI	Fondazione artistica Poldi Pezzoli - Museo Poldi Pezzoli, Milano	La nuova illuminazione delle sale espositive e delle opere d'arte	14.300,00
VA	Comune di Busto Arsizio - Museo del Tessile e della tradizione industriale	Rinnovo allestimento del percorso espositivo e dell'area didattica, per una migliore comunicazione e fruizione del museo	12.000,00
BS	Università degli Studi di Milano - Orto Botanico Ghirardi, Toscolano Maderno	Orto botanico G.E. Ghirardi: revisione tassonomica per la corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale	9.100,00
MI	Comune di Milano - Civiche Raccolte Storiche	Riordino e inventariazione informatizzata di fondi archivistici conservati presso le Civiche Raccolte Storiche	12.700,00
PV	Comune di Casteggio - Civico Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò Pavese	I bronzzetti di via Anselmi. Nuova acquisizione per il Museo di Casteggio	3.000,00
BG	Comune di Schilpario - Museo Etnografico	Messa in sicurezza Museo Etnografico	3.500,00
LO	Fondazione Franzini Tibaldeo - Museo del giocattolo e del bambino, Santo Stefano Lodigiano	Il giocattolo e il bambino nel Risorgimento italiano	6.000,00
PV	Comune di Pavia - Musei civici	Studio e catalogazione del legato Strozzi	11.000,00
VA	Comune di Angera - Museo archeologico di Angera	Emersione del patrimonio museale	6.500,00

Elenco dei progetti di musei e raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili

AMMESSI MA NON FINANZIATI - per esaurimento risorse disponibili			
PROVINCIA	ENTE	PROGETTO	
VA	Fondazione Galleria d'arte moderna e contemporanea «Silvio Zanella», Gallarate	Attività educativa del MAGA: scuola dell'obbligo anno scolastico 2011-2012	
BG	Comune di Bergamo - Orto botanico L. Rota	L'aula nel verde: nuove prospettive per l'educazione scolastica e permanente nell'Orto botanico di Bergamo	
BG	Associazione I musei per la storia in Lombardia, Bergamo	Navigare la storia	
BS	Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro MUSIL - Museo dell'Energia idroelettrica, Cedegolo	Il Museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo - MUSIL. Verso nuovi tipi di pubblico attraverso un allargamento dell'offerta culturale	
BS	Fondazione Morcelli Repossi - Pinacoteca Repossi, Chiari	Crescere ad arte con l'arte	
BS	Comune di Gavardo - Museo Archeologico della Valle Sabbia	Musei per le palafitte	
BS	Comune di Gardone Valle Trompia - Museo delle armi e della tradizione armiera	Le lavorazioni artigianali artistiche nel Museo delle Armi e della tradizione armiera di Gardone	
MB	Comune di Biassono - Museo Civico Carlo Verri	Biassono un antico borgo: il suo territorio, le memorie della storia, il suo Museo	
MI	Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda - Museo Regionale della Psichiatria, Milano	Progetto C3 Corpus Cartelle Cliniche	
MN	Comune di S. Benedetto Po - Museo civico Polironiano	Percorsi e laboratori didattici	
SO	Comune di Morbegno - Museo civico di storia naturale	Riorganizzazione degli spazi museali e nuovi allestimenti volti al miglioramento della conservazione e della fruizione del patrimonio	
VA	FAI - Museo Villa della Porta Bozzolo, Casalzuzgno	Abitare in villa - laboratorio di teatro pedagogico a Villa della Porta Bozzolo	
VA	Comune di Varese - Musei civici	Pubblicazione del catalogo generale della collezione d'arte antica del Comune di Varese	
MI	Comune di Milano - Raccolte artistiche del Castello	Restauro di un gruppo di manufatti facenti parte della collezione dell'Asia Orientale e dell'America Meridionale delle Raccolte extraeuropee del Castello Sforzesco	
MN	Fondazione Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini - Museo Diocesano F. Gonzaga	Sala Gonzaga- nuove vetrine espositive ed adeguamento allestimento	
PV	Associazione Archeologica Lomellina - Sistema museale locale Lomellina musei	I quaderni di Lomellina musei - 2° serie	
MI	Comune di Legnano - Museo civico Guido Sutermeister	Allestimento della sezione museale destinata alle tele di Gaetano Prevati	
MN	Comune di Viadana - Museo Civico A. Parazzi	Restauro tessuti antichi del Museo Civico A. Parazzi XV lotto	
MI	Fondazione Bagatti Valsecchi - Museo BA VA, Milano	Adeguamento dei valori igrometrici al Museo	
MI	Comune di Milano - Museo di Storia Naturale	Sirbec 2011	

PROVINCIA	ENTE	PROGETTO
MN	Comune di Gazoldo degli Ippoliti - Museo di Storia e d'Arte Moderna	Miglioramento dell'esposizione, della conservazione e della fruizione del patrimonio museale del M.A.M.
PV	Università degli studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo	Manutenzione e restauro di reperti naturalistici, anatomici, archeologici e strumentali del Sistema Museale di Ateneo

Elenco dei progetti di musei e raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei Ammessi, ma non finanziati per aver raggiunto un punteggio inferiore al minimo richiesto

AMMESSI MA NON FINANZIABILI - punteggio inferiore al minimo richiesto		
PROVINCIA	ENTE	PROGETTO
MN	Comune di Mantova - Museo della Città di Palazzo San Sebastiano	Implementazione del sistema di videosorveglianza per la sicurezza del museo di Palazzo San Sebastiano
MI	Fondazione Museo di fotografia contemporanea, Cinisello Balsamo	Vacanze al Museo
MN	Comune di Ostiglia - Museo Archeologico	Ponte Molino: progetto di studio di un sito preistorico
MN	Comune di Felonica - Museo della Seconda Guerra mondiale del fiume Po	Le uniformi della Guerra e sala multimediale
BG	Parrocchia di San Martino Vescovo di Alzano Lombardo - Museo d'Arte Sacra San Martino	Messa a norma impianto elettrico
CO	Comune di Grandola e Uniti - Museo Etnografico Naturalistico della Val Sanagra	Sala micologica
CO	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Sistema museale territoriale Alpi Lepontine (SMuTAL)	La memoria del futuro - Generazioni a confronto tra Lario e Ceresio
MI	Università degli Studi di Milano - Museo Astronomico Orto Botanico di Brera, Milano	RiDiCO (Rinnovamento Didattica Comunicazione)
MN	CRI - Museo internazionale della Croce Rossa, Castiglione delle Stiviere	I sette principi fondamentali
PV	Comune di Voghera - Museo civico di Scienze Naturali	Proseguimento del rinnovo del percorso espositivo per la sala di zoologia e nuova didascalizzazione in braille
PV	Comune di Zavattarello - Museo d'arte contemporanea	Progetto di messa a norma della sicurezza della sede
BG	Comune di Oneta - Museo Etnografico Comunale	Messa a norma sede Museo Etnografico
BS	Consorzio per le incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo - Museo didattico della Riserva, Nadro di Ceto	Dotazione didattica ed informativa del percorso di visita alle rocce istoriate del Museo didattico. Area di Foppe di Nadro
CR	Ente Sistema museale locale Arte storia cultura fra Serio e Oglio - MOeSe	Tradizioni e devozioni popolari - terza annualità 2011
PV	Comune di Pavia - PaviaMusei. Sistema museale di Pavia, del suo Ateneo e della sua Certosa	L'accessibilità ai beni culturali: un impegno costante
BS	Comunità Montana di Valle Camonica - Sistema «Musei di Valle Camonica»	A cielo aperto. Azioni di accompagnamento per l'introduzione di nuove competenze gestionali nel Sistema Musei di Valle Camonica
MB	Comune di Lissone - Museo d'arte contemporanea	Integrazione di catalogazione della collezione
BS	Comune di Bienno - Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e delle Tradizioni Popolari	Nella Valle del Re riecheggiano i magli e le voci dei turisti
LC	Consorzio Parco Monte Barro Museo Etnografico dell'Alta Brianza, Galbiate	Sentieri etnografici nel Parco Monte Barro
PV	Chiesa Cattedrale di Vigevano - Museo del Tesoro del Duomo	Tra Visconti e Sforza. Nuove testimonianze vigevanesi
MI	Fondazione Cineteca Italiana - Museo del Cinema, Milano	Cinema: istruzione per l'uso
MN	Comune di Rodigo - Museo Etnografico dei mestieri del fiume	Il museo a cielo aperto
MI	Fondazione Sant'Ambrogio - Museo Diocesano, Milano	Restauro: di 105 disegni della Collezione Antonio Sozzani
BG	Comune di Clusone - Museo Arte Tempo MAT	Il Museo delle immagini - allestimento spazio espositivo per proiezione dell'archivio fotografico Cesare Cristilli
PV	Associazione irrigazione est Sesia - Museo del Mulino di Mora Bassa, Vigevano	Messa in sicurezza delle aree adibite a laboratorio della misura delle acque
BS	Comunità Montana di Valle Sabbia - Sistema Museale della Valle Sabbia	Musei per tutti i pubblici
CR	Comune di Offanengo - Museo della Civiltà Contadina	Progetto per lo sviluppo e la valorizzazione della raccolta museale denominata Museo della Civiltà contadina di Offanengo
PV	Comune di Stradella - Museo Naturalistico Ferruccio Lombardi	Musealizzazione di una nuova collezione mineralogica del civico Museo Naturalistico F. Lombardi

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

PV	Comune di Romagnese - Museo civico di arte contadina	Messa a norma della Sede Museale e dell'allestimento dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche per potenziare l'accessibilità pubblica e migliorare la qualità dei servizi
PV	Sistema museale integrato dell'Oltrepò Pavese	Arte e natura nei Musei dell'Oltrepò pavese
SO	Provincia di Sondrio - Sistema museale della Valtellina	Un valido volontariato, strategie di comunicazione efficaci, l'integrazione tra servizi culturali: risorse e opportunità di cambiamento per musei e biblioteche ai tempi della crisi
BG	Associazione Museo della Val Cavallina, Casazza	Progetto Catalogo; seconda fase del progetto Documenta
CR	Comune di Cremona - Sistema museale della città di Cremona	Musei e città 2011/2012
LC	Comunità montana Lario Orientale-Valle San Martino - Giardino botanico Gaspare de' Ponti, Calozziocorte	Messa in sicurezza dei percorsi del Giardino botanico della Villa de' Ponti: la valletta delle conifere
BG	Comune di Camerata Cornello - Museo dei Tasso e della Storia Postale	Sviluppo e valorizzazione del Museo dei Tasso e della Storia Postale
MN	Comune di Asola - Museo civico Goffredo Bellini	Allestimento degli ambienti di deposito destinati alla gestione, cura, conservazione delle opere non esposte
MN	ACI Mantova - Museo Tazio Nuvolari	Adeguamento sede Museo Tazio Nuvolari
CO	Fondo Europeo Benedetto Antelami di Arte e Cultura Intelvese e Ticinese - Museo dello stucco e della scagliola intelvese, Cerano Intelvi	Messa a norma sede Museo dello Stucco e Scagliola Intelvese

Elenco dei progetti di musei e raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei non ammessi alla valutazione

NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE			
PROVINCIA	ENTE	PROGETTO	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
BG	Comune di Lovere - Museo civico di Scienze Naturali	Intervento di sviluppo e valorizzazione del Museo civico di Scienze Naturali di Lovere	costo totale oltre soglia massima consentita
CO	Liceo Classico A. Volta di Como - Museo didattico del Liceo A. Volta di Como	Raccolte naturalistiche del Museo didattico del Liceo Volta di Como: adeguamento degli ambienti espositivi	costo totale oltre soglia massima consentita; museo non istituito
MI	Comune di Corbetta - Museo Archivio fotografico Gianni Saracchi	Messa in sicurezza della futura sede del Museo «Archivio fotografico Gianni Saracchi»	museo non istituito; intervento non conforme alle tipologie individuate
MI	Ente Casa Testori - Museo Giovanni Testori, Milano	Messa a norma dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche di Casa Testori	museo non istituito
MN	Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani - Ex Chiesa della Madonna della Vittoria, Mantova	Installazione di impianto di videosorveglianza per messa in sicurezza della ex Chiesa della Madonna della Vittoria	museo non istituito
CO	Comune di Binago - Mostra permanente della civiltà contadina	Mostra permanente della civiltà contadina	domanda presentata da un ente non titolato: il museo non fa capo al Comune ma ad un ente privato; museo non istituito
MI	Fondazione Museo di Fotografia contemporanea, Cinisello Balsamo	Question time: come operare nel campo della fotografia	presentato come progetto di rete, non si tratta di una rete regionale di musei
MN	Ministero degli Interni - Galleria storica del Corpo naz.le dei Vigili del Fuoco, Mantova	Allestimenti, restauro, completamento degli interventi di messa a norma	soggetto non compreso tra i destinatari dell'invito; la domanda non ha impegno al cofinanziamento e nessuna documentazione di progetto
LO	Fondazione Conte G.G. Morando Bolognini - Museo del Castello, S. Angelo Lodigiano	Sei secoli di storia	il progetto attiene ad allestimenti museali; il museo non è riconosciuto e poteva presentare domanda solo per messa a norma
CO	Comune di Albese con Cassano - Museo etnografico e dell'acqua	Realizzazione recinzione magazzino comunale	intervento non conforme alle tipologie individuate
BG	Istituto di Belle Arti Tadini - Galleria Tadini, Lovere	Progetto quadriennale di restauro e valorizzazione delle collezioni dell'Accademia di Belle Arti Tadini. II° annualità	la domanda ha un impegno di cofinanziamento sotto la soglia minima individuata
BG	Parrocchia di S. Maria Assunta di Gandino - Museo della Basilica	Restauro e valorizzazione di 6 sculture lignee di pertinenza del museo di Gandino	le spese ammissibili risultano sotto la soglia minima individuata

B) Province lombarde, per le funzioni delegate di sviluppo di sistemi museali locali

Per quanto riguarda le risorse messe a bando riservate alle province lombarde per le funzioni delegate di sviluppo di sistemi museali locali, sono stati presentati 9 progetti.

Il costo complessivo degli interventi ammonta ad € 240.800,00 - con un cofinanziamento complessivo da parte delle Province di € 88.770,00 - e la richiesta di contributo regionale è pari a € 182.930,00, a fronte di una dotazione finanziaria di € 160.000,00.

Tutti i progetti presentati dalle province lombarde sono stati giudicati ammissibili, sono stati istruiti ed hanno ricevuto i relativi punteggi.

La maggior parte dei progetti, precisamente sette, son rivolti alla «individuazione e/o mantenimento di una o più figure professionali di tipo tecnico-scientifico da destinare allo sviluppo dei sistemi museali locali», tipologia riservata esclusivamente alle province lombarde.

Un progetto, e precisamente quello presentato dalla Provincia di Bergamo, è riconducibile alla tipologia «didattica ed educazione al patrimonio» mentre il progetto presentato dalla Provincia di Milano è rivolto, in modo specifico, alla tipologia «organizzazione e realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento del personale, anche volontario, finalizzate alla crescita professionale degli addetti».

Dei 9 progetti ricevuti due - e precisamente quelli pervenuti dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza - sono rivolti allo sviluppo di nuovi sistemi museali in quanto nelle suddette province non sono stati ancora costituiti sistemi museali locali, mentre per gli altri 7 progetti si tratta di iniziative a sostegno e per lo sviluppo di sistemi museali esistenti.

Poiché le risorse finanziarie non coprono l'intera richiesta di contributi e poiché tutti i progetti sono risultati ammissibili e l'istruttoria ha messo in evidenza una generale buona progettualità per tutte le domande presentate, le risorse sono state suddivise in modo direttamente proporzionale alla richiesta di contributo ed i progetti sono stati tutti cofinanziati per l'87,46% delle richieste.

Elenco dei progetti presentati dalle province lombarde per le funzioni delegate di sviluppo di sistemi museali locali

PROVINCE	ENTE	TITOLO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO IN EURO
BG	PROVINCIA DI BERGAMO	Sviluppo del portale musei con applicazione di nuove tecnologie	9.890,00
BS	PROVINCIA DI BRESCIA	Mantenimento di una figura professionale di tipo tecnico-scientifico da destinare al coordinamento e alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi museali locali.2	17.145,00
LC	PROVINCIA DI LECCO	Coordinamento e sviluppo dei sistemi museali della provincia di Lecco	14.325,00
LO	PROVINCIA DI LODI	Progetto di sviluppo del Sistema Museale Lodigiano	30.610,00
MN	PROVINCIA DI MANTOVA	Servizi di assistenza tecnica alle attività di sviluppo del Sistema Provinciale dei musei e dei beni culturali mantovani	29.735,00
MI	PROVINCIA DI MILANO	Il museo che verrà: attività educative al servizio di una comunità	18.370,00
MB	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	MBM-Monza Brianza Musei: tessere la rete	12.900,00
SO	PROVINCIA DI SONDRIO	Sviluppo del Sistema museale della Valtellina	10.495,00
VA	PROVINCIA DI VARESE	Mantenimento di una figura professionale per lo sviluppo della struttura di servizio centrale di coordinamento delle attività museali del territorio provinciale	16.530,00

Dati gli elenchi di cui sopra, la distribuzione per territorio dei fondi disponibili risulta la seguente

PROVINCE	musei e raccolte riconosciuti	musei non riconosciuti	sistemi museali locali	reti di musei	province per le funzioni delegate	ammontare complessivo in euro
BG	44.500,00	9.700,00	8.400,00	16.000,00	9.890,00	88.490,00
BS	31.100,00	0,00	9.500,00	0,00	17.145,00	57.745,00
CO	24.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
CR	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
LC	0,00	0,00	0,00	6.300,00	14.325,00	20.625,00
LO	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.610,00	48.610,00
MN	9.500,00	0,00	14.500,00	12.000,00	29.735,00	65.735,00
MI	71.400,00	6.000,00	0,00	0,00	18.370,00	95.770,00
MB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
PV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
SO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	14.895,00
VA	34.500,00	4.700,00	7.300,00	0,00	16.530,00	63.030,00
TOTALE	258.000,00	34.000,00	51.700,00	34.300,00	160.000,00	538.000,00

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

D.G. Agricoltura

D.d.s. 2 dicembre 2011 - n. 11720**Approvazione delle disposizioni attuative e relativa modulistica inerente agli aiuti in regime *de minimis* in favore delle imprese agricole danneggiate dalla Peronospora della vite nell'anno 2008 in Provincia di Pavia. d.g.r n. 2143 del 4 agosto 2011**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
E DELLE STRUTTURE RURALI, INFRASTRUTTURE IRRIGUE,

EVENTI ECCEZIONALI

Vista la legge 30 dicembre 2008 n. 205 recante misure urgenti per il rilancio del settore agroalimentare che prevede, tra l'altro, uno stanziamento per l'anno 2008 di euro 10 milioni per far fronte ai danni da mancato reddito derivanti dalla peronospora della vite a favore delle imprese agricole colpite;

Visto il D.M. n. 28354 del 2 dicembre 2009 che approva il riparto tra le regioni e province autonome di € 10.000.000,00 in favore delle imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite nell'anno 2008, e contestualmente assegna alla Regione Lombardia la somma di € 1.164.722,54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2143 del 04 agosto 2011 con la quale si è provveduto alla definizione dei territori danneggiati dalla peronospora della vite in provincia di Pavia e nel contempo da attuazione agli aiuti *de minimis* in favore delle aziende colpite dalla suddetta patologia della vite e ricadenti nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Bosnasco, Broni, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Corvino San Quirico, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra De' Giorgi, Redavalle, Rovescala, Ruino, San Damiano Al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria Della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo il cui danno economico viene quantificato in € 12.575.000,00 ossia pari al 22 % della produzione viticola attesa per l'anno 2008;

Considerato che la sopra citata d.g.r. prevede che il dirigente competente possa provvedere alla definizione delle modalità di presentazione delle domande e degli aspetti tecnici operativi di cui al presente regime di aiuti attraverso specifiche disposizioni attuative;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione dei criteri tecnici operativi tramite l'approvazione delle «*disposizioni attuative relative agli Aiuti in regime *de minimis* previsti dall'art. 4 terdecies della legge n. 205 del 30 dicembre 2008 a favore delle imprese agricole danneggiate dalla Peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificate nell'anno 2008, in provincia di Pavia*» di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla definizione del relativo modello di domanda di cui all'allegato B) anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «*disposizioni attuative relative agli Aiuti in regime *de minimis* previsti dall'art. 4 terdecies della legge n. 205 del 30 dicembre 2008 a favore delle imprese agricole danneggiate dalla Peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificate nell'anno 2008, in provincia di Pavia*» di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché il relativo modello di domanda di cui all'allegato B) anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Giacomelli

----- • -----

Aiuti in regime «de minimis» previsti dall'art. 4 terdecies della legge n. 205 del 30 dicembre 2008 a favore delle imprese agricole danneggiate dalla Peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificatasi nell'anno 2008, in provincia di Pavia.

Disposizioni attuative.

Premessa

il presente regime di aiuti si attua in applicazione delle seguenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, nonché in base ai documenti istruttori redatti dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia che hanno portato a definire le percentuali di danno approvate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali.

- a) Reg. CE n. 1.535/2007 «relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli»;
- b) Art. 4 terdecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205 avente ad oggetto: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»;
- c) Relazione tecnica della D.G. Agricoltura, trasmessa al Mi.PAAF con nota di prot. n. M1.2009.8042 del 27 aprile 2009, con la quale viene quantificato il danno arrecato dagli attacchi di peronospora nei seguenti comuni in provincia di Pavia: Bosnasco, Broni, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Corvino San Quirico, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra De' Giorgi, Redavalle, Rovescala, Ruino, San Damiano Al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria Della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo.
- d) Il Decreto ministeriale n. 28.354 del 2 dicembre 2009 con il quale è approvato il riparto tra le Regioni colpite dalla peronospora della vite per l'anno 2008 ed ha assegnato alla Regione Lombardia la somma di euro **1.164.722,54** da utilizzare a favore delle imprese agricole danneggiate.
- e) Delibera di Giunta regionale n. 2143 del 4 agosto 2011 che definisce l'ambito di applicazione degli aiuti in regime *de minimis* a sostegno delle aziende danneggiate dagli attacchi di peronospora della vite per l'anno 2008 in provincia di Pavia.

1. Beneficiari

Le imprese agricole in forma singola e associata i cui terreni sono ubicati nei comuni di cui al precedente punto c) della premessa che possiedono i seguenti requisiti:

- essere conduttori di un'azienda agricola in qualità di proprietari, affittuari o altro;
- essere titolari di partita IVA con codice di attività agricolo o prevalente agricolo;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA.

2. Requisiti di ammissibilità agli aiuti

Il sostegno è concesso alle aziende agricole i cui vigneti sono localizzati nei comuni citati al precedente punto c) e che, sulla base della documentazione allegata alla domanda, dimostrino di aver subito nell'anno 2008 un danno economico derivante da perdite di reddito per la mancata produzione di uva da vino a causa della peronospora della vite uguale o superiore al **22%** della produzione media del triennio precedente al 2008, quindi nel triennio 2005/2006/2007.

Per i nuovi impianti sorti nell'anno 2005 possono essere prese in considerazione, per il calcolo della media del triennio le annate 2007 - 2009 - 2010.

Per i nuovi impianti sorti nell'anno 2006 possono essere prese in considerazione, per il calcolo della media del triennio le annate 2009 - 2010 - 2011.

Per i nuovi impianti sorti nell'anno 2007 non saranno presi in considerazione in quanto non è possibile calcolare la media triennale.

3. Domande

Per la dimostrazione della perdita di reddito occorre dichiarare le superfici condotte suddivise per varietà di vitigno, l'anno dell'impianto nonché il rapporto tra superfici e produzione, come da tabella inserita in domanda. Al fine di rendere i dati il più omogenei possibili, vanno presi in considerazione i vigneti al 3° anno dall'impianto, considerato convenzionalmente come primo anno di piena produzione.

Unitamente alla domanda di contributo il richiedente dovrà presentare copia del fascicolo aziendale aggiornato alla data della domanda e la dichiarazione di produzione delle uve per l'anno 2008.

Nel caso di **imprese societarie**, oltre alla copia del fascicolo aziendale aggiornato, il richiedente dovrà presentare autorizzazione dell'organo deliberante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo.

4. Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate, unitamente agli allegati, ed inviate con raccomandata A.R. o prodotte direttamente alla Provincia di Pavia.

Il termine per la presentazione delle domande è di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Farà fede la data di protocollo o di ricezione da parte dell'ufficio Protocollo della Provincia di Pavia - P.zza Italia, 2.

Non sono ammesse integrazioni delle domande che risultino incomplete, fatta eccezione per le integrazioni richieste dalla Provincia di Pavia. Le predette integrazioni dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

5. Limiti di aiuto

- Il limite massimo di aiuto concedibile, ai sensi del reg. CE n. 1535/2007, per il regime «*de minimis*» sulle produzioni agricole, è di **7.500 Euro ad azienda** nell'arco di tre esercizi fiscali di riferimento (2011/2010/2009).
- dall'importo di contributo calcolato vanno dettratti gli eventuali risarcimenti derivanti dalla stipula di polizze assicurative contratte in forma agevolata, secondo quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo e Forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) al punto (123) «...onde evitare sovracompenzazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative.....».

6. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è effettuata dall'ufficio competente della provincia di Pavia Settore Agricoltura e deve essere conclusa entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

Per il calcolo del danno economico saranno presi a riferimento i prezzi medi di vendita, riferiti ad ogni tipo di uva, approvati dalla CCIAA di Pavia nell'anno 2008.

La comunicazione dell'esito istruttorio deve essere inviata agli interessati.

La provincia di Pavia comunica alla Regione l'elenco dei beneficiari e relativi importi ammessi a contributo.

Per la pubblicità degli interventi si applicano le disposizioni di legge in vigore (Legge 8 giugno 1990 n. 142 - art. 7 - comma 3)

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

7. Disposizioni finanziarie.

Conformemente a quanto ha disposto con DGR n. 2143 del 4 agosto 2011, alla richieste di risorse finanziarie presentata dalla Provincia di Pavia si farà fronte con le risorse stanziare con Decreto Ministeriale di concessione n. 28.354 del 2 dicembre 2009, pari ad euro 1.164.722,54.

8. Controlli

Si darà luogo alla revoca del contributo ammesso nei seguenti casi:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

In relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario, ai sensi del d.p.r. 445/2000, la Provincia effettuerà controlli a campione utilizzando le modalità e i criteri ritenuti più opportuni.

La Regione può svolgere attività di verifica e controllo sul territorio e sulle pratiche amministrative quando lo ritenga opportuno o su richiesta della provincia di Pavia.

— • —

Alla Provincia di Pavia
Settore Agricoltura
P.zza Italia, 2
27100 PAVIA

Oggetto:

Domanda di aiuti in regime "de minimis" previsti dall'art. 4 terdecies della legge 30.12.2008, n. 205 - Danni da Peronospora della vite verificatasi nell'anno 2008⁽¹⁾.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____
il _____ residente in Comune di _____
via o frazione o località _____ n. _____ in qualità di (titolare/rappresentante legale) _____
dell'impresa agricola/cooperativa agricola/organizzazione di produttori di proprietà _____ - CUA _____
con sede legale nel Comune di _____ Via/frazione/località _____, n. _____ atteso che
nella predetta impresa, a causa degli attacchi peronosporici verificatisi nell'anno 2008, sono stati arrecati danni alla produzione
di uva da vino ed è stata constatata una conseguente perdita valutata al _____% sulla base della produzione media del triennio
(anni _____, _____, _____) (indicare il triennio considerato)

CHIEDE

la concessione di un contributo sotto forma di aiuto "de minimis" sulla base delle disponibilità finanziarie recate dall'art. 4 terdecies della legge n. 205/2008, a titolo di contributo delle perdite di prodotto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per i casi di falsa dichiarazione, di formazione o uso di atti falsi richiamati nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto indicato nell'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace, il/la sottoscritt_

DICHIARA

- che il **vigneto danneggiato** si trova nel/i comune/i di

_____ particella/e _____
_____ particella/e _____
_____ particella/e _____
_____ particella/e _____

- che non è stato possibile contrastare l'insorgere della peronospora e dei conseguenti danni alla produzione, nonostante si sia intervenuti con adeguate somministrazioni di prodotti anticrittogamici;

- che per i vitigni colpiti dalla predetta malattia (**Plasmopara Viticola**) l'incidenza del danno è del _____ %, come da risultanze della tabella sottostante :

a	b	c	d	e	f	g
Varietà vitigno	Anno di impianto	Produzione uva campagna 2008 - q.li	Produzione ad ettaro campagna 2008 - q.li	Produzione media uva nel triennio considerato - q.li	Produzione media ad ettaro nel triennio considerato - q.li	Percentuale incidenza del danno - 100 - (d/fx100)
1-						
2-						
3-						
4-						

(1) D.Lgs. 3/11/2008 n. 171, convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008, n. 205.

Reg. (CE) 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) L 337 del 21/12/2007.

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

Il sottoscritto dichiara inoltre (ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del reg. CE 20.12.2007, n. 1.535 della Commissione)

- di non aver ricevuto aiuti "de minimis" nell'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti;
- di aver ricevuto aiuti "de minimis" per Euro _____ nell'esercizio fiscale _____ (vanno considerati l'esercizio fiscale in corso ed i due precedenti) ;
- di essere consapevole che l'aiuto massimo concedibile è pari ad Euro 7.500,00;
- di non aver percepito nel corso della campagna assicurativa 2008 alcun indennizzo derivante dalla stipula di polizze assicurative contratte in forma agevolata;
- di aver percepito nel corso della campagna assicurativa 2008 un indennizzo derivante dalla stipula di polizze assicurative contratte in forma agevolata pari a Euro _____;
- di essere a conoscenza che la decadenza dai benefici comporta la revoca del provvedimento di concessione ed il recupero del contributo erogato, aumentato degli interessi calcolati in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della relativa declaratoria, maggiorato di tre punti percentuali;
- di consentire all'Autorità competente ai controlli l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sue sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione custodita dall'azienda, anche ai fini dell'istruttoria, oltre che dei controlli;
- che quanto indicato nella presente domanda è conforme al vero e di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste per i casi di dichiarazioni false, dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;.
- di impegnarsi a fornire altre notizie e documentazioni eventualmente richieste ad integrazione della presente domanda

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

il numero di fax e/o l'indirizzo di Posta Elettronica a cui inviare **tutte le comunicazioni** relative alla presente domanda sono:

FAX _____
Indirizzo Posta Elettronica _____

i propri dati bancari, a cui far riferimento per la liquidazione del contributo, sono:

C/C bancario intestato a _____ codice IBAN _____
presso l'Istituto _____ filiale di _____ Via/Piazza _____

(Tutti i campi di cui sopra vanno obbligatoriamente compilati o spuntati, ove ricorra il caso, pena la non ricevibilità della domanda)

Consapevole del fatto che la mancata presentazione anche parziale della documentazione prevista dall'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 2143 del 04/08/2011 "Aiuti in regime "de minimis" previsti dall'art. 4 terdecies della legge n. 205 del 30 dicembre 2008 a favore delle imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificatasi nell'anno 2008, in provincia di Pavia" comporta la NON RICEVIBILITA' della domanda stessa, allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria:

1. copia del fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda
2. copia dell'atto dell'Organo Deliberante che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo
3. le fatture delle uve commercializzate nell'anno 2008
4. altro: _____

Luogo _____ data _____

Firma

Allego copia del documento di identità personale _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____

Data _____

Firma

D.G. Casa

D.d.u.o. 2 dicembre 2011 - n. 11751

Determinazione del fabbisogno finanziario e trasferimento fondi a titolo di saldo a valere sui contributi del fondo sostegno affitto anno 2011, ai sensi del punto 6, art. 6 allegato 1 alla d.g.r. n. 2160 del 4 agosto 2011, per il riparto ai comuni del fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l.n. 431/98; l.r.n. 27/2009)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

"AZIONI SOCIALI PER LA CASA ED EDILIZIA UNIVERSITARIA"

Vista la d.g.r. n. IX/2160 del 4 agosto 2011, concernente «determinazione in ordine alla quantificazione del fabbisogno finanziario per il riparto ai Comuni del fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l.n. 431/98; l.r.n. 27/2009) - Schema di bando tipo : istituzione Sportello affitto anno 2011 - 12° edizione;

Premesso che:

1. con tale provvedimento si prendeva atto, tra l'altro, ai sensi della legge 4 dicembre 2009 n. 27, art. 48, di integrare il fondo statale con risorse autonome quantificate in complessive € 15.000.000,00= per l'anno 2011;

2. con il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 0011580 dell'18 ottobre 2010, sono state ripartite le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relativo all'annualità 2010, che ha assegnato alla Regione Lombardia l'importo complessivo di € 23.032.823,01=;

3. con decreto dirigenziale n. 10813 del 17 novembre 2011, si è provveduto al trasferimento fondi ai Comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2011, ai sensi del punto 5 del disposto alla d.g.r. n. 2160/2011, per complessivi € 14.280.461,26= a valere sul cap. 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio 2011;

4. sono pervenute complessivamente n. 71.980 domande di contributo, di cui n. 64.871 finanziabili, con un decremento rispetto allo scorso anno di 6 punti % circa, per un fabbisogno complessivo di € 114.277.072,69= ;

5. le economie di gestioni precedenti accertate presso i Comuni sui pregressi bandi ammontano a € 3.491.584,26= ;

Ravvisata di conseguenza la necessità di procedere, in base agli elementi di cui ai precedenti punti, alla quantificazione complessiva definitiva delle risorse finanziarie da destinare al Fondo sostegno affitto - «Sportello Affitto» anno 2011 -, che risulta essere di complessivi € 40.804.868,53= così articolati:

- € 23.032.823,01= fondi statali;
- € 14.280.461,26= fondi regionali;
- € 3.491.584,26= economie di pregresse gestioni;

Rilevato che:

• sono pervenute 71.980 domande di cui finanziabili 64.871 per un fabbisogno complessivo teorico di € 114.277.072,69= ;

• la dotazione finanziaria sopra determinata in € 40.804.868,53= non è sufficiente a soddisfare l'entità dei contributi teoricamente assegnabili, sulla base delle domande valide raccolte tramite CAAF e Comuni;

• va pertanto applicata la disposizione del comma 6, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160/2011 che prevede la rideterminazione delle risorse in ragione delle disponibilità e delle domande complessive pervenute;

• non può essere dato corso alla previsione di cui al comma 5, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160/2011, in quanto non sono disponibili risorse residuali;

• le risorse complessive disponibili (€40.804.868,53=) di cui € 3.491.584,26= già a disposizione dei Comuni e € 14.280.461,26= già trasferite agli stessi Comuni a titolo di acconto per l'F.S.A. 2011, consentono di finanziare solo in percentuale il contributo teorico determinato in ragione della classe ISEE-fsa di appartenenza di ogni nucleo familiare;

• le classi ISEE-fsa sono complessivamente 19, alla cui prima classe corrisponde un valore ISEE-fsa max di € 3.100,00 e alla 19° un valore ISEE-fsa max di € 12.911,42=;

• la percentuale finanziabile possibile è data dalla differenza di abbattimento operato per singole classi ISEE-fsa a partire dal 49,8% della 1° classe fino al 67,1% della 19° del contributo teorico;

Ritenuto altresì opportuno dividere gli elenchi dei Comuni beneficiari del presente saldo distinguendoli in:

Ruolo n. 39629 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 3.323.337,87=;

Ruolo n. 39630 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 3.262.518,21=;

Ruolo n. 39631 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 6.172.473,86= ;

Ruolo n. 39632 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 2.926.549,87=;

Ruolo n. 39633 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 3.227.943,20=;

a valere sul Capitolo 5.3.3.2.394.5162 del Bilancio 2011;

Dato atto che l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti ha portato all'elaborazione dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate le percentuali di riduzione del contributo per ogni classe ISEE-fsa, le quote di compartecipazione finanziaria, nonché l'entità media del contributo per ogni classe ISEE-fsa;

Accertato che circa l'88% dei Comuni ha formalmente espresso la volontà di concorrere al Fondo con risorse proprie, presupposto necessario ai fini del trasferimento dei fondi, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 art. 6 e comma 2 e 3, art. 7 Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160 del 4 agosto 2011;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 7 Luglio 2008 n. 20 e s.m.i. nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. Di ricorrere, alla rideterminazione delle risorse in ragione delle disponibilità accertate e delle domande pervenute ammesse a contributo, ai sensi del comma 6, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160/2011.

2. Di non dare corso alla previsione di cui al comma 5, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160/2011, in quanto non sono disponibili risorse residuali.

3. Di applicare, ai sensi del comma 6 citato, l'abbattimento del 49,8% del contributo teorico a partire dalla 1° classe ISEE-fsa e procedere per le classi successive ad un abbattimento proporzionale crescente fino al 67,1 % del contributo teorico corrispondente alla 19° classe e al valore ISEE-fsa max di € 12.911,42.

4. Di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di sintesi generale delle domande pervenute, delle percentuali di abbattimento, quote di compartecipazione finanziaria e ripartizione fondi in ragione delle classi ISEE-fsa anno 2011.

5. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Elenco Comuni -1	39629	2.1.0.2.394.5162	3.323.337,87	0,00	0,00
Elenco Comuni -2	39630	2.1.0.2.394.5162	3.262.518,21	0,00	0,00
Elenco Comuni -3	39631	2.1.0.2.394.5162	6.172.473,86	0,00	0,00
Elenco Comuni -4	39632	2.1.0.2.394.5162	2.926.549,87	0,00	0,00
Elenco Comuni -5	39633	2.1.0.2.394.5162	3.227.943,20	0,00	0,00

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

6. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Elenco Comuni - 3	39631	2.1.0.2.394.5162	2011/0/0		6.172.473,86
Elenco Comuni - 1	39629	2.1.0.2.394.5162	2011/0/0		3.323.337,87
Elenco Comuni - 2	39630	2.1.0.2.394.5162	2011/0/0		3.262.518,21
Elenco Comuni - 4	39632	2.1.0.2.394.5162	2011/0/0		2.926.549,87
Elenco Comuni - 5	39633	2.1.0.2.394.5162	2011/0/0		3.227.943,20

Cod. Benef. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
39631	Elenco Comuni - 3			
39629	Elenco Comuni - 1			
39630	Elenco Comuni - 2			
39632	Elenco Comuni - 4			
39633	Elenco Comuni - 5			

7. Di dare mandato ai Comuni di procedere all'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con le modalità previste dalle disposizioni di cui alla d.g.r.n. 2160/2011 e nella entità prevista dal presente decreto.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Sito Regionale.

Il dirigente della u.o.
Stefano Antonini

_____ • _____

classe ISEE	ISEE Min	ISEE Max	n. dom. pervenute	n. dom. ordinarie	n. dom. grave diff	n. dom escluse	Domande ordinarie						Domande grave difficoltà						media ordinario	media grave diff
							contr. tot teorico ordinario (100%)	contr. tot teorico ordinario regionale (90%)	contr. tot teorico ordinario comunale (10%)	% abbatt. su ordinario	tot ordinario finanziato regione (90%)	tot ordinario finanziato comune (10%)	contr. tot teorico grave diff (100%)	contr. tot teorico grave diff regionale (80%)	contr. tot teorico grave diff comunale (20%)	% abbatt. su grave diff	tot grave diff finanziato regione (80%)	tot grave diff finanziato comune (20%)		
1	0	3.100	8.055	0	7.954	101	0	0	0	49,8	0	0	15.654.716,59	12.523.773,24	3.130.943,35	49,8	6.099.967,37	1.524.991,86	0	958,64
2	3.100,01	3.615,20	3.047	193	2.815	39	333.094,27	299.784,78	33.309,49	50,8	135.078,41	15.008,74	5.663.687,91	4.530.950,33	1.132.737,58	50,8	2.132.984,33	533.246,08	777,65	947,15
3	3.615,21	4.131,66	3.340	786	2.518	36	1.479.141,18	1.331.226,93	147.914,25	51,8	590.231,43	65.581,34	4.991.514,93	3.993.211,96	998.302,97	51,8	1.837.860,40	459.465,09	834,38	912,36
4	4.131,67	4.648,11	3.744	1.747	1.946	51	3.443.700,06	3.099.329,98	344.370,08	52,8	1.336.562,86	148.507,02	3.824.341,89	3.059.473,52	764.868,37	52,8	1.385.394,52	346.348,63	850,09	889,9
5	4.648,12	5.164,57	4.013	2.755	1.202	56	5.405.821,85	4.865.239,62	540.582,23	53,8	2.041.721,43	226.857,95	2.319.294,73	1.855.435,79	463.858,94	53,8	820.146,37	205.036,59	823,45	852,9
6	5.164,58	5.681,03	4.743	3.846	805	92	7.403.466,90	6.663.118,82	740.348,08	54,8	2.756.704,66	306.301,10	1.512.765,43	1.210.212,34	302.553,09	54,8	525.866,06	131.466,52	796,42	816,56
7	5.681,04	6.197,48	5.879	4.864	885	130	8.958.480,53	8.062.632,19	895.848,34	55,8	3.243.059,95	360.340,12	1.634.939,98	1.307.951,99	326.987,99	55,8	556.196,86	139.049,21	740,84	785,59
8	6.197,49	6.713,94	5.624	4.997	457	170	8.921.305,11	8.029.173,72	892.131,39	56,8	3.134.248,38	348.250,14	869.157,74	695.326,19	173.831,55	56,8	292.567,15	73.141,79	696,92	800,24
9	6.713,95	7.230,40	5.617	4.781	606	230	8.229.978,21	7.406.980,32	822.997,89	57,7	2.822.493,92	313.610,45	1.214.265,92	971.412,73	242.853,19	57,7	398.962,87	99.740,72	655,96	822,94
10	7.230,41	7.746,85	4.908	4.457	186	265	7.287.417,88	6.558.675,38	728.742,50	58,7	2.437.868,47	270.874,53	369.145,97	295.316,77	73.829,20	58,7	117.573,83	29.393,46	607,78	790,15
11	7.746,86	8.263,31	4.439	3.903	184	352	6.127.504,82	5.514.754,24	612.750,58	59,7	1.999.567,95	222.174,25	371.800,00	297.440,00	74.360,00	59,7	115.986,72	28.996,68	569,27	787,95
12	8.263,32	8.779,77	3.443	3.010	82	351	4.498.704,00	4.048.832,99	449.871,01	60,6	1.403.418,30	155.935,56	167.200,00	133.760,00	33.440,00	60,6	49.640,64	12.410,16	518,11	756,72
13	8.779,78	9.296,22	2.988	2.571	26	391	3.740.258,40	3.366.232,72	374.025,68	61,4	1.153.745,98	128.193,96	55.000,00	44.000,00	11.000,00	61,4	15.350,40	3.837,60	498,64	738
14	9.296,23	9.812,68	2.361	1.950	0	411	2.719.807,74	2.447.826,47	271.981,27	62,4	799.116,93	88.790,90	0	0	0	62,4	0	0	455,41	0
15	9.812,69	10.329,14	1.871	1.428	0	443	1.954.494,81	1.759.045,13	195.449,68	63,4	552.186,88	61.354,15	0	0	0	63,4	0	0	429,7	0
16	10.329,15	10.845,59	1.583	1.108	0	475	1.492.220,11	1.342.997,00	149.223,11	64,3	407.625,72	45.292,06	0	0	0	64,3	0	0	408,82	0
17	10.845,60	11.362,05	1.316	943	0	373	1.206.613,96	1.085.952,59	120.661,37	65,3	315.788,11	35.087,57	0	0	0	65,3	0	0	372,14	0
18	11.362,06	11.878,51	1.129	754	0	375	975.071,76	877.564,46	97.507,30	66,2	241.367,28	26.818,62	0	0	0	66,2	0	0	355,76	0
19	11.878,52	12.911,42	1.695	1.112	0	583	1.452.160,01	1.306.943,88	145.216,13	67,1	361.181,87	40.131,37	0	0	0	67,1	0	0	361	0
20	12.911,43	100.000.000	2.185	0	0	2.185	0	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0
			71.980	45.205	19.666	7.109	75.629.241,60	68.066.311,22	7.562.930,38		25.731.968,52	2.859.109,84	38.647.831,09	30.918.264,86	7.729.566,23		14.348.497,52	3.587.124,39		

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

D.G. Territorio e urbanistica

D.d.g. 1 dicembre 2011 - n. 11580**Determinazione, per l'anno 2012 dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua.**IL DIRETTORE GENERALE DELLA
DIREZIONE TERRITORIO E URBANISTICA

Visti:

- l'art. 97, lettera m), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112;
- il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000;
- la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica» e successive modifiche;

Ricordato che il sopra citato d.p.c.m. del 12 ottobre 2000 dispone l'introito a favore delle regioni dei canoni relativi all'uso dei beni del demanio idrico in applicazione in particolare dell'art. 86 del d.lgs. n. 112/98;

Visto il punto 24 della d.g.r. n. 7868/02 sopra richiamata che dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti dagli alvei dei corsi d'acqua siano determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Visto il d.d.g. 15 novembre 2010, n. 11527, con il quale sono stati determinati i canoni, per l'anno 2011, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua;

Preso atto del Documento di Programmazione Economico - Finanziaria 2011 - 2013 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009, nel quale alla tavola II.5 «Quadro Macroeconomico» viene indicato in 1,5% il tasso di inflazione programmata per l'anno 2012 così come confermato nel Documento di Economia e Finanza 2011, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011 e dalla successiva nota di aggiornamento del 22 settembre 2011;

Ritenuto di:

- procedere all'aggiornamento al suddetto tasso di inflazione programmata dei canoni vigenti per l'anno in corso;
- determinare pertanto i canoni per l'anno 2012, come riportati nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 e la declinazione allo stesso nel PO 19 - Risorsa acqua, OS 19.4 - Prevenire il dissesto idraulico e idrogeologico, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 5 agosto 2010, n. 465;

DECRETA

1. Di determinare i canoni, per l'anno 2012, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua così come riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Bruno Mori

— • —

CANONI A BASE D'ASTA PER L'ANNO 2012**CLASSIFICAZIONE MATERIALE**

- CATEGORIA A: sabbia o ghiaia pronta;
- CATEGORIA B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- CATEGORIA C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore pezzatura.

PROVINCIA DI BERGAMO		
Materiali	Canoni al mc.	
	Zona di pianura	Zona montana
Categoria A	€ 7,80	€ 5,85
Categoria B	€ 5,05	€ 5,05
Categoria C	€ 4,47	€ 4,25

PROVINCIA DI BRESCIA	
Categorie A, B, e C	Canoni al mc.
Bacini a Nord S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 3,90
Bacini a Sud S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 4,82

PROVINCIA DI COMO	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 8,49
Categoria B	€ 4,82
Categoria C	€ 4,02

PROVINCIA DI CREMONA	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 4,14
Categoria B	€ 3,90
Categoria C	€ 3,55

PROVINCIA DI LECCO	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 8,49
Categoria B	€ 4,82
Categoria C	€ 4,02

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 12 dicembre 2011

PROVINCIA DI LODI	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A, B e C	€ 4,02

PROVINCIA DI MANTOVA	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 4,25
Categoria B	€ 3,90
Categoria C	€ 3,55

PROVINCIA DI MILANO / MONZA	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A, B e C	€ 4,02

PROVINCIA DI PAVIA	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 5,51
Categoria B	€ 4,14
Categoria C	€ 2,98

PROVINCIA DI SONDRIO	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 5,15
Categoria B	€ 4,47
Categoria C	€ 3,22

PROVINCIA DI VARESE	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 4,82
Categoria B	€ 4,14
Categoria C	€ 3,44

ASTA DEL FIUME PO	
Materiali	Canoni al mc.
Categoria A e B	€ 4,32